



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

MARZO 2011 108



MENO BANCA PIÙ SUPERFLASH

SuperFlash. La carta che si crede una banca.

- Il canone annuo è di €9,90
- Puoi ricevere o disporre bonifici, e accreditare lo stipendio
- Puoi utilizzarla in Italia e all'estero
- Prelevi gratuitamente presso i nostri 6.500 sportelli automatici
- Acquisti online con la massima sicurezza

www.vogliosuperflash.com

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta SuperFlash e dei Servizi via internet consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta.

INTESA SANPAOLO
Vicini a voi.



BANCO DI NAPOLI

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

BANCA CR. FIRENZE

CARISBO

BANCA DELL'ADRIATICO

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

BANCA DI CREDITO SARDO

BANCA DI TRENTO E BOLZANO | **BANK OF TRIENT** | **UNO BOZEN**

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

CARISAP

CARIRI

CARIVIT

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

CARISPO

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

CARIT

CASSA DI RISPARMIO CITTA' DI CASTELLO

JAGUAR. 75TH ANNIVERSARY.



Jaguar festeggia i suoi 75 anni con la versione celebrativa XF 3.0 V6 DIESEL S da 275 CV con "75th Anniversary Pack" offerto di serie fino al 31 marzo 2011.

- > Jaguar aerodynamic kit
- > Cerchi in lega da 20" Volans
- > Sospensioni Adaptive Dynamics

Entra a far parte del mondo Jaguar.
Con la formula finanziaria "Privilege 475" XF 3.0 V6 DIESEL S tua da soli 16 euro al giorno. Offerta valida fino al 31 marzo 2011.

TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO SHOWROOM

biAuto JLR
Via Bologna, 102 - Torino
Tel. 011 2483711
www.biautogroup.com

XF - Consumi ciclo combinato da 6,8 a 12,5 l/100 km. Emissioni CO₂ da 179 a 292 g/km.

JAGUAR 75

Esempio: XF 3.0 V6 DS Luxury con "75th Anniversary Pack" - prezzo di vendita € 58.500,00 (chiavi in mano, escl. IPT) - Anticipo € 25.411,23 - 36 rate da € 475,00 - Valore Futuro Garantito pari a € 20.475,00 - Spese Gestione Pratica € 350,00 + bolli - Tan 4,93% - Taeg 5,70% - Offerta valida fino al 31/03/2011 - Salvo approvazione Jaguar Finance.

* Anticipo fisso e non modificabile solo su 270 CV

Clinica Santa Caterina da Siena Torino (Ex Casa di Cura Suore domenicane)



GVM
CARE&RESEARCH



NUMERI UTILI

Centralino

Tel 011.8199211
Tel. 011.8199203
Fax. 011.8199202

Centralino

Lun – Dom. 7⁰⁰ – 21⁰⁰

Ufficio Ricoveri

*Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00*

Ufficio Ricoveri

Accettazioni-Prenotazioni

Lun – Ven. 7⁰⁰ – 19⁰⁰
Sab. 8⁰⁰ – 12⁰⁰

PRENOTAZIONI

Centro Unificato Prenotazioni (CUP)

Tel. 011.8199201
Tel. 011. 8199200
Fax. 011.8199301

Ambulatorio Prenotazioni-

Accettazioni

Lun – Sab. 7³⁰ – 19³⁰

Dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00

Diagnostica per immagini

Tel. 011.8199300
Fax. 011.8199218

Radiologia

Prenotazioni-Accettazioni

Lun – Ven. 8³⁰ - 12³⁰/15³⁰-18³⁰

Via Villa della Regina, 19
10131 Torino
Tel. 011 8199211
www.gruppovillamaria.it



CIDIMU S.p.A.

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA



R.I.B.A.

RADIOLOGICAL IMAGING
BOARD & ASSOCIATES
GRUPPO CIDIMU

ISTITUTO DIAGNOSTICO

PRESTAZIONI OFFERTE

VISITE SPECIALISTICHE

PRELIEVI EMATOCHIMICI SUL SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI

ESAMI ULTRASONOGRAFICI

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA di tutti i distretti e apparati e **RM VERTICALE**

ESAMI ELETTROFISIOLOGICI

TC di tutti i distretti e apparati e **TC DENTALE CONE BEAM**

ESAMI ENDOSCOPICI

DIAGNOSTICA VIRTUALE

Nella strutture operano i seguenti **GRUPPI DI STUDIO**

SERVIZI di ECCELLENZA :

- Ambulatorio per lo studio delle apnee notturne nell'adulto
- Gruppo di studio sui disturbi del sonno nel bambino
- Area di ostetricia-ginecologia e della salute della donna
- Gruppo di appoggio madre-bambino
- Servizio di diagnosi e terapia dell'ipertensione
- Riabilitazione vascolare degli arteriopatici (TAM)
- Studio delle vertigini
- Centro di senologia
- Centro di diagnosi e terapia dell'osteoporosi
- Gruppo di studio di endocrinologia
- Gruppo di studio sulle patologie della tiroide
- Gruppo di studio di oncologia urologica
- Gruppo di studio dei disturbi della memoria e delle demenze
- Centro di prevenzione Emotional Stress Center
- Centro cefalee dell'adulto e dell'età evolutiva
- Centro disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- Centro di neuropsichiatria infantile
- Gruppo di studio di psicologia dell'età evolutiva

**Gli istituti
CIDIMU S.p.A.
e RIBA S.p.A.
sono convenzionati
con il GRUPPO GENERALI
G.G.L. S.p.A
in forma DIRETTA
(senza ticket e senza
anticipi di spesa
o con eventuale franchigia
a seconda della polizza)**

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



CIDIMU S.p.A.

Via Legnano, 23
10128 TORINO
Tel: **011.56.16.111**
Fax: 011.56.23.367
cup@cidimu.it
www.cidimu.it



RIBA S.p.A.

Via Prarostino, 10
10143 TORINO
Tel: **011.56.16.180**
Fax: 011.227.73.99
cup@diagnosticariba.it
www.diagnostica.it



In copertina

Dipinto di Carlo Bossoli (*Lugano 06/12/1815 - Torino 01/08/1884*) - che rappresenta il Re Vittorio Emanuele II, Cavour, i Ministri e La Corte che scendono lo scalone di Palazzo Madama dopo l'inaugurazione della V Legislatura subalpina - 1853 - Galleria Arte Moderna di Torino - su concessione della Fondazione Torino Musei - con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo.

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Matilde CHIADÒ
Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Laura GAETINI
Guido JORIO
Ferdinando LAJOLO
Pier Giuseppe MONATERI
Paolo MONTALENTI
Sergio MONTICONE
Davide MOSSO
Dario POTO
Fabio Alberto REGOLI
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Alberto VERCELLI
Sarah VERCELLONE
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

SGI società generale
dell'immagine

www.sgi.to.it

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

Inaugurazione Anno Giudiziario 2011

6. Relazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2011 *di Mario Napoli*

Dal Consiglio dell'Ordine

10. Quote iscrizione 2011

Dal Congresso di Genova

11. Lettera del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino ai Presidenti del C.N.F. e O.U.A. *di Mario Napoli*
13. Proposta di mozione congressuale dell'unione regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d'Aosta
15. Proposta congressuale relativa al conflitto di interessi avvocati/parlamentari
16. Il Decreto Legislativo n. 28/2010: profili di incostituzionalità/pregiudizialità comunitaria
22. Ricorso alla Commissione Europea esperito dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino
27. Riflessioni sul XXX Congresso Nazionale Forense *di Matilde Chiadò*

Ancora sulle Specializzazioni

31. La specializzazione: un'opportunità da non perdere *di Davide Richetta*

Avvocati ed Unità d'Italia

34. Appunti sul ruolo dell'Avvocatura piemontese nell'Italia preunitaria *di Alviero Sistri*

Esperienze

38. Afghanistan *di Mauro Anetrini*

Dalle Associazioni

40. La scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale: dati, curiosità e riflessioni *di Silvana Fantini*
43. Delibera della Camera Penale sulla maternità
45. Inaugurazione Anno Giudiziario 2011: Relazione del Presidente della Camera Civile del Piemonte e Valle d'Aosta *di Alberto Del Noce*

Ricordi

48. Sergio Badellino, L'antiretore *di Marcello Gallo*
49. In ricordo di Roberto Bronzini *di Cesare Zaccone*
50. In ricordo Maria Pia Astore *di Alberto Bongiovanni*



Pubblicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325

Per le foto all'interno della rivista si ringrazia il Comune di Torino, tratte da "2008 OfficinaCittàTorino / Racconti Multimediali Settore Officina Torino.



Inaugurazione Anno Giudiziario 2011

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011

Signor Presidente della Corte d'Appello di Torino, Autorità, Colleghi, porto loro il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e quello dell'Avvocatura del Distretto riunita nell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta e, come di consueto, prima di riferire brevemente in merito allo stato dell'Avvocatura locale e della nostra realtà istituzionale, mi sia permesso di ricordare i colleghi deceduti nell'anno passato mentre erano ancora in attività: Sergio Badellino, Giuseppe Bava, Roberto Bronzini, Paolo Garetto, Cosimo Gianfreda, Pier Vincenzo Giua, Pier Antonio Guerra, Domenico Oderda, Claudio Maria Papotti, Guido Pesce, Silvano Porcù, Vladimiro Rosiello, Laura Santo e Giuseppe Venturi.

È stato un anno particolarmente doloroso per la nostra Avvocatura che in tante, troppe, occasioni si è trovata tristemente a dover raccogliere il testimone caduto.

Gli avvocati torinesi partecipano commossi altresì al ricordo di tutti i magistrati deceduti nell'anno passato: è un ricordo collettivo ma mi sia consentita un'unica eccezione per il dottor Pier Luigi Zanchetta, mio compagno di Università, perché io credo che il dot-

tor Zanchetta possa davvero essere ricordato come un esempio straordinario di attaccamento al dovere, al lavoro, al ruolo pur nella più accanita sfortuna, nella malattia, nella sofferenza.

Mi sia anche permesso rivolgere un ringraziamento sentito e di cuore a tutti i colleghi ed a tutti i magistrati che nell'anno che è or ora terminato hanno lasciato il servizio dopo una vita di lavoro spesa per la nostra realtà giurisdizionale locale: una realtà che non è senza difetti e problemi, non è una Città del Sole ma è pur tuttavia un bene prezioso che andrà da tutti preservato e migliorato, senza corporativismi, avvizie intellettuali, interessi di bottega.

Ecco ora alcuni dati statistici essenziali relativi al nostro Albo. Al 31 dicembre 2010 risultavano iscritti **5304** avvocati complessivamente, con un incremento di 184 unità rispetto al 2009; per quanto riguarda i praticanti vi è stato, invece, un decremento di 17 praticanti ed il numero complessivo per praticanti semplici ed abilitati alla fine dell'anno scorso è di **1914** iscritti. È ben vero che è possibile constatare un significativo rallentamento nella crescita numerica del nostro albo, ma tale dato non mi pare proprio che possa esser letto favorevolmente: in primo luogo esso è inequivocabilmente il segno della

crescente difficoltà che incontrano i giovani nell'intraprendere la nostra amata professione e nel trovare una collocazione in grado di assicurare un dignitoso reddito; in secondo luogo non si può non osservare come l'incremento registrato, pur moderato se rapportato ad anni passati, comporterebbe una crescita del nostro Albo avvocati su base decennale pari a circa duemila nuovi iscritti. Ebbene, un modo sperimentato per cancellare una professione è anche quello di lasciarla crescere a dismisura perché ciò comporta inevitabilmente, in un mercato già saturo, l'allentamento della tensione etica, l'abbassamento delle possibilità di controllo da parte delle istituzioni con il conseguente abbattimento dell'onore e del decoro professionale. Ma senza onore e decoro la professione di avvocato non avrà più ragione d'essere e potrà tranquillamente essere inghiottita dal mercato come da tante parti si auspica: ma a farne le spese non sarà certo solo l'Avvocatura, con essa morirà la tutela quotidiana dei diritti del cittadino e la speranza di giustizia.

Ancora un dato statistico desidero riferire loro ed è quello relativo al rapporto uomini/donne: al 31 dicembre scorso gli avvocati ordinari (e cioè

non iscritti agli Albi speciali) erano n. 2669 e cioè n. 229 in più delle avvocatesse ma, se si ha riguardo agli avvocati non cassazionisti, queste ultime sorpassano il ceto maschile di ben n. 375 unità; per non parlare dei praticanti tra i quali la presenza femminile è circa il doppio di quella maschile (n. 1268 e n. 646).

E' evidente a tutti che una presenza così massiccia di donne avvocato non possa non condurre anche la nostra istituzione locale (oltre che quella nazionale ed in particolare la nostra Cassa di Previdenza) a dar corso ad un programma di iniziative che tenga conto del carico di impegni che assai spesso grava sul ceto avvocatorio femminile.

Prima di lasciare il terreno dei dati statistici, in realtà non così arido, mi sia consentito riferire loro alcuni numeri relativi al bilancio strettamente istituzionale del nostro Ordine perchè essi, meglio di tante parole, sono in grado di esprimere l'attività del nostro Consiglio e le ragioni della mia profonda gratitudine per il lavoro svolto dai Consiglieri e dal personale della nostra segreteria.

Nell'anno 2010 sono state liquidate complessivamente n. **1250** parcelle e, salvo casi particolarmente complessi o controversi, tempi di liquidazione di due/tre settimane.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, essi nell'anno trascorso sono stati complessivamente n. **373** (e così n. 32 reclami veri e propri e n. 341 d'ufficio o anche su semplici segnalazioni) e ne sono stati aperti complessivamente ben 69 dei quali n. **39** si sono decisi e circa la metà conclusi con una sanzione: in 6 casi si è trattato di misure interdittive dell'attività professionale. Il Consiglio, inoltre, in altrettanti 6 casi ha disposto preventivamente la sospensione cautelare.

Esaurito l'ambito strettamente istituzionale assegnato dalla nostra leg-

ge professionale all'Ordine (tenuta dell'Albo, parcelle, disciplinari), desidero ora sconfinare rapidamente nei settori che ormai da danni costituiscono una parte importante, direi essenziale dell'attività del nostro Consiglio: l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, l'attività di formazione ed aggiornamento, la scuola forense per l'esame professionale, l'organizzazione di corsi finalizzati alla creazione di liste di avvocati in specifici settori di competenza. Questi i numeri.

Sono state esaminate nell'anno passato n. **3132** domande di patrocinio a carico dello Stato (che compete ai cittadini con reddito inferiore ad € 10.628), con un incremento di ben n. 335 domande rispetto all'anno precedente: si tratta di un lavoro assai gravoso per l'Ordine che si trova a svolgere, senza alcun compenso e con costi significativi, una attività molto complessa che va dall'informativa allo sportello, alla completa istruttoria, alla deliberazione in Consiglio ed alla comunicazione alle parti interessate; attività che non potrà più essere assicurata in futuro in presenza di un costante trend di così significativa crescita. In questa occasione (come in tante altre abbiamo fatto) rivolgiamo un'accorata domanda d'aiuto agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche cittadine: si tratta di un servizio reso esclusivamente nei confronti e a vantaggio dei cittadini ed essenziale perchè, accanto ai diritti, sia riconosciuta e garantita la loro accessibilità a quella parte della popolazione di limitate disponibilità economiche (che purtroppo da alcuni anni ci pare in significativa preoccupante crescita). Ed un'altra accorata istanza l'Avvocatura torinese non può non rivolgere affinchè, con l'aiuto di tutti, sia risolto il vergognoso cronico ritardo nel pagamento da parte dello Stato delle parcelle dei nostri iscritti relative al patrocinio a suo carico ed alle difese di ufficio: per far fronte alle situazioni più difficili il nostro Ordine ha posto

in essere in passato una operazione di factoring che, tuttavia, non ha potuto che rappresentare una piccola goccia nel grande stagno dell'inadempimento statale (valutabile oggi su scala nazionale in decine di milioni di euro) ed è oggi pronto a rinnovare iniziative finanziarie di analoga finalità. È tuttavia evidente, a fronte delle perduranti difficoltà di pagamento del Ministero, che il problema potrà trovare una sua radicale soluzione soltanto mediante la messa a disposizione di risorse adeguate o con l'approvazione di una legge, di cui il nostro Ordine si è fatto estensore, che consenta la compensabilità di tali crediti con i debiti di natura fiscale dei nostri iscritti.

L'appello è, dunque, per le forze politiche presenti oggi in questa prestigiosa aula, affinchè ancora una volta parta dal nostro Distretto una iniziativa legislativa di giustizia, di civiltà e senza costi.

Per quanto riguarda l'attività di aggiornamento professionale, non posso tacere che il programma formativo posto in essere dall'Ordine torinese, anche per evitare agli iscritti di dover ricorrere a ben onerose alternative privatistiche, è stato davvero imponente: con l'ausilio della Fondazione Croce e della società Capris (interamente posseduta dall'Ordine) sono state organizzate nell'anno n. **243** ore di didattica (il che significa, per una ipotizzata durata media per evento di due ore, tre convegni per settimana), alle quali è corrisposta una partecipazione pari a n. 4875 avvocati ad almeno un corso organizzato dall'Ordine. Sono lieto di poter dire che al termine del primo triennio l'obbligo formativo risulta sostanzialmente adempiuto da circa l'**80%** degli avvocati iscritti al nostro Foro, a dimostrazione di quanto tale obbligo sia stato seriamente considerato e positivamente accolto, come deve essere per una professione tanto delicata.

La scuola forense per la preparazione

all'esame di Stato, organizzata con la nostra Università e con l'Associazione dei Giovani Avvocati di Torino, ha visto la partecipazione di circa **150** praticanti e si è articolata, come ormai di consueto, in una sezione teorica di vere e proprie lezioni ed in una pratica di esercitazione: ci auguriamo di aver reso un buon servizio ai nostri giovani, anche se tutto è perfezionabile e certamente l'attuale assetto merita un serio, critico ripensamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione di liste di avvocati con specifiche competenze, nel 2010 si sono tenuti il corso per il difensore d'ufficio penale e quello per la tutela delle donne vittime di violenza. Il primo, per il quale siamo grati alla Camera Penale che ne è stata il vero motore, ha visto la partecipazione di oltre **150** avvocati del Distretto a ben 30 lezioni e due incontri e darà luogo, in caso di esito positivo, all'inserimento nella lista dei difensori d'ufficio; il secondo, frutto di una Convenzione con la Regione Piemonte (in via di rinnovo) ha portato all'organizzazione di ben tre corsi nel distretto (oltre a Torino – con la partecipazione di 245 avvocati – si è già tenuto un corso a Cuneo, mentre a Novara è in avvio) articolati su tredici incontri più tre di recupero (risultando giustificata una sola assenza). Anche per tale corso, in caso di esito positivo, è previsto l'inserimento in una lista di difensori con specifica competenza – e, ne siamo certi, particolare sensibilità – per la tutela delle donne vittime di violenza. Un'ultima nota, in proposito: a tale lodevole legge della nostra Regione non sembra ad oggi corrispondere un effettivo successo dell'iniziativa (per carenza di informazione o per oggettive difficoltà di far emergere il “sommerso” di tale terribile realtà, spesso racchiusa in ambiti domestici difficilmente valicabili) se vero è che le domande pervenute nel 2010 sono state complessivamente soltanto n. 35.

** *** **

Mi sia consentito ora, abbandonato il terreno dei dati numerici (che, tuttavia, quanto meno sotto il profilo quantitativo mostrano il dinamismo dell'Avvocatura torinese e della sua istituzione locale), toccare brevemente alcuni aspetti connessi alla nostra professione con la premessa che essi non riguarderanno né l'infinito tema dell'organizzazione dell'amministrazione della Giustizia nel Distretto (demandato ed assolto da par suo dal Presidente della nostra Corte d'Appello), anche se non posso tacere il “grido di dolore” che da tanta parte del Distretto si leva, particolarmente sotto il profilo della carenza di personale nelle Cancellerie, né quelli di portata squisitamente nazionale ai quali ha fatto fronte il Presidente del C.N.F. Prof. Alpa nella sua relazione alla cerimonia di ieri in Cassazione: chiedo, in proposito, al Presidente dott. Barbuti di poter allegare al verbale dell'odierna cerimonia una breve dichiarazione che mi è pervenuta dal nostro Presidente.

Come è noto, è in corso un profondo avanzamento verso l'informatizzazione del processo e, conseguentemente, di tutta la nostra attività professionale. Si tratta di una innovazione che non esiterei a definire di straordinaria portata, che cambierà in meglio il nostro modo di lavorare evitandoci inutili attese e formalità nelle Cancellerie, che libererà in queste ultime significative risorse umane che potranno essere utilizzate per rendere efficienti le superstiti attività non informatizzate. Il nostro Ordine ha investito ed investirà nel processo telematico somme assai significative se rapportate ai numeri del nostro non ricco bilancio: per tale spesa straordinaria siamo stati costretti a richiedere una contribuzione aggiuntiva ai nostri iscritti con i redditi più significativi e siamo loro grati per aver assolto a tale richiesta, reiterata anche quest'anno, con composta e consapevole disponibilità.

Ma la recente firma del Protocollo Giustizia Torino con la Magistratura del Distretto, con i Dottori Commercialisti e con i Notai, ci consente oggi di proseguire uniti e più forti ed ottimisti nella richiesta di finanziatori, necessari per realizzare compiutamente tale rivoluzione telematica: una giustizia rapida ed efficiente non è un bene solo per la Magistratura e per l'Avvocatura, ma è un prezioso atout per tutti i cittadini e per lo sviluppo delle nostre regioni in grado di attrarre investimenti ed iniziative produttive, portatori a loro volta di occasioni di lavori e di benessere. Questo è uno dei motivi e delle ragioni che hanno portato il nostro Ordine a proporre e sottoscrivere un così impegnativo programma di collaborazione con i vertici degli Uffici Giudiziari e con gli altri Ordini Professionali interessati. A ben vedere un protocollo tanto significativo potrebbe costituire di per se stesso, in altre realtà locali, il nucleo centrale della relazione del rappresentante dell'Avvocatura: ebbene, senza nulla togliere all'importanza della sottoscrizione di un tal documento (avvenuto il 14 dicembre scorso, giorno in cui si scopriva il busto di Bruno Caccia nell'androne del nostro palazzo, opera del “nostro” iscritto Fernando Delia, come già fu per la bella scultura raffigurante Fulvio Croce all'ingresso di quest'aula), documento unico in ambito nazionale, non possiamo peraltro non osservare che esso non è che un'ulteriore passo avanti ed una conferma di quel clima di collaborazione e di rispettoso riconoscimento dei ruoli che da anni contraddistingue i rapporti tra Magistratura ed Ordini Professionali in larga parte del Distretto.

Un'altra novità del 2010 in grado di introdurre importanti problematiche nell'attività degli avvocati è stata l'introduzione della disciplina della media-conciliazione che diverrà obbligatoria – salvo ripensamenti dell'ultima ora del Legislatore – dal prossimo

meze di marzo. Non intendo riferire oggi dell'atteggiamento critico, talvolta sfociato in non composti momenti di contestazione, assunti dall'Avvocatura nazionale, ma ricordare quale è stata la posizione fatta propria dalle Curie Piemontesi, le quali hanno chiesto, ancora una volta per ragioni di efficienza e di funzionamento, che l'obbligatorietà della media-conciliazione procedesse per gradi e non contemporaneamente per l'intero blocco di materie oggi previste e che fosse resa obbligatoria la presenza di un avvocato, quantomeno nei limiti del nostro codice di procedura civile. Il procedimento di mediazione, se ha successo, si conclude con un accordo il cui verbale costituisce titolo esecutivo, assimilabile, quanto agli effetti, alla sentenza del giudice. V'è, dunque, una evidente equivalenza tra la procedura di mediazione e quella giudiziaria, ma la prima non prevede che la parte sia assistita da un avvocato con l'evidente rischio per il cittadino di veder compromessi per sempre i propri diritti.

A ciò si aggiunga, e non è osservazione di contorno, che se è richiesto il patrocinio del difensore davanti ad un giudice, che è certamente imparziale sotto ogni profilo, a maggior ragione dovrebbe essere richiesta l'assistenza dell'avvocato davanti al mediatore che è sì imparziale nei confronti delle parti, ma non lo è rispetto all'esito della mediazione, perché nell'ipotesi di successo della mediazione le indennità previste per il mediatore sono aumentate.

È dunque ben evidente come il cittadino – soprattutto quello debole, non competente o smaliziato – corra il rischio di compromettere per sempre i propri diritti senza il consiglio e l'assi-

stenza di un proprio legale, davanti ad un mediatore che sarà portato, anche inconsapevolmente, a calcare un po' la mano per raggiungere una mediazione, anche quando questa possa risultare iniqua.

La contrarietà della recente normativa italiana in tale materia in rapporto all'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata portata all'attenzione della Commissione Europea con un ricorso predisposto per il nostro Consiglio dell'Ordine da Vladimiro Zagrebelsky che anche in questa occasione ringraziamo per la lucida ed incisiva esposizione: tutti gli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta si sono anch'essi rivolti alla Commissione con una sorta di intervento ad adiuvandum in tal procedura.

Mi piace, ancora e prima di concludere, ricordare come per la prima volta il nostro Ordine sia stato ammesso ad un significativo contributo dell'Unione Europea per stages all'estero dei nostri giovani iscritti: solo allargando i nostri confini professionali, solo conoscendo altre realtà sociali ed economiche, solo confrontando le nostre esperienze e le nostre regole deontologiche, potremmo rimanere al passo con i tempi e con la storia. Saluto, pertanto, i nostri giovani colleghi che a Lione e Barcellona stanno compiendo la loro semestrale esperienza, ringraziando gli Ordini locali per la collaborazione e quanti si sono prodigati per realizzare tale significativa novità.

Mi permettano, infine, di rivolgere agli avvocati di Torino un caloroso ringraziamento ed un auspicio. Il ringraziamento, doveroso e sentito, è per come i nostri iscritti hanno saputo affrontare e superare un anno difficile,

con compostezza, serietà ed impegno, senza venir meno agli obblighi morali e deontologici di una professione che necessariamente è diversa e più esigente delle altre (perché i beni che il cittadino ci affida sono quelli a lui più cari), senza cedere alle lusinghe del mercato né alla tristezza di un puro e semplice tecnicismo giuridico asservito all'economia; una professione che può rivendicare con forza i propri diritti perché sono nell'interesse del cittadino e solo se è pronta anch'essa ad assumere, nell'interesse di quest'ultimo, corrispondenti obbligazioni etiche e professionali.

L'auspicio è quello che tutti i nostri iscritti continuino a comprendere ed a tener alte le ragioni del mandato professionale: senza la nostra assistenza il cittadino sarebbe solo a lottare per veder riconosciuti i propri diritti. L'avvocato non è un dipendente, ma lavora per lui, è al suo servizio, fedele, tacito, indipendente. Non voglio qui citare i nostri "grandi" esempi (Pagano, Malsherbes, Croce, Ambrosoli, e tanti altri) che, tuttavia, hanno mostrato come in ogni momento storico ci sia stato un avvocato con la schiena dritta che ha saputo opporsi all'arroganza ed alla barbarie: mi rivolgo più semplicemente alle centinaia e centinaia di nostri iscritti che tutti i giorni, con serietà, moralità, professionalità varcano la porta delle aule del nostro Palazzo perché giustizia sia fatta e sia assicurato il rispetto dei diritti dei cittadini.

Possa il nuovo anno accrescere in tutti noi la consapevolezza del nostro ruolo e della nostra responsabilità nei confronti dei cittadini e della società.

Grazie dell'attenzione.

Il Presidente
Mario Napoli



Dal Consiglio dell'Ordine

QUOTE ISCRIZIONE 2011

Il Consiglio dell'Ordine ha fissato, per l'anno 2011, i seguenti importi quali quote di iscrizione

Categoria	Euro
Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 Penalità per ritardo pagamento: € 8,00	400,00
Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 Penalità per ritardo pagamento: € 6,00	300,00
Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 Penalità per ritardo pagamento: € 7,00	350,00
Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 Penalità per ritardo pagamento: € 4,50	225,00
Praticante Abilitato Penalità per ritardo pagamento: € 2,00	100,00
Praticante Semplice Penalità per ritardo pagamento: € 1,00	50,00

Il reddito da considerare è il Reddito Netto Professionale ai fini IRPEF prodotto nell'anno 2009 e dichiarato nel 2010:

- per l'attività svolta in forma individuale; fare riferimento alla somma indicata al rigo RE 21 - colonna 2 del Modello Unico 2010
- per l'attività svolta in forma associata; fare riferimento al reddito di partecipazione risultante dal rigo RH 15 del Modello Unico 2010
- Gli iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali debbono considerare il reddito da lavoro erogato dall'ufficio legale di appartenenza.
- Gli iscritti nell'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno debbono corrispondere la quota senza tener conto del reddito del lavoro.

Termine del pagamento 31/03/2011

Ai fini del pagamento delle quote annuali a mezzo di bonifico bancario, si indicano qui di seguito le coordinate bancarie:

Banca Intesa BCI - Via Garibaldi, 45/a
IBAN: IT47 J030 6901 1380 0416 3060 111
Intestato: Consiglio Ordine Avvocati

Causale: specificare il nome e il cognome dell'Avvocato/Praticante che effettua il pagamento



Dal Congresso di Genova

LETTERA DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO AI PRESIDENTI DEL C.N.F. E O.U.A.

Cari Presidenti,

i delegati piemontesi e della Valle d'Aosta al XXX Congresso Nazionale Forense mi hanno incaricato di scrivervi la presente lettera per manifestare tutta la loro contrarietà, la loro delusione e la loro amarezza per quanto successo a Genova e per quanto il citato Congresso ha potuto esprimere.


L'accoglienza riservata al Ministro non ci sembra che sia stata casuale: è stata consapevolmente organizzata ed annunciata da una parte dell'Avvocatura e comunque sopportata dai suoi vertici, come è emerso chiaramente agli occhi dei delegati del mio distretto. Ad un Ministro non soltanto è dovuta l'accoglienza che il ruolo ricoperto merita (come giustamente ricordato dal prof. Alpa), ma deve essere costantemente garantito il rispetto, anche (e soprattutto) quando le opinioni e le posizioni appaiono significativamente distanti (come sul D. Lgs. 28/2010 di cui l'Avvocatura piemontese non condivide l'impianto e che ritiene debba essere profondamente modificato).

Così avviene per ogni civile confronto, così si sono comportate e si comportano le assisi degli altri ordini professionali che, non a caso, in questi anni hanno ottenuto quel che hanno voluto (e spesso a scapito della nostra profes-

sione): i nostri nemici non sono (solo) i poteri forti, siamo noi stessi se non siamo in grado di esprimere civilmente le nostre idee, le nostre aspirazioni, il nostro dissenso.

L'organizzazione dei lavori congressuali (non certo il Congresso, della cui efficienza siamo grati all'Ordine di Genova) è stata del tutto inad-

guata: con ritardi inaccettabili e con scollamento pressoché costante dai temi programmati (abbiamo assistito ad una inutile passerella di protagonisti non più significativi, una deriva senza controllo alcuno da parte di chi doveva dirigere il dibattito su importanti temi che, almeno nel programma, erano previsti) si è proceduto verso



Carlo Alberto (1860)
Carlo Marocchetti (1805 - 1867)
Piazza Carlo Alberto - Torino



Giuseppe Garibaldi (1807)
 Odoardo Tabacchi (1831 - 1905)
 Corso Cairoli - Torino

quello che, solo successivamente, si è capito essere l'unico vero scopo e significato del nostro Congresso e cioè un insensato ed irresponsabile scontro finale. Non è per assistere a tale triste spettacolo che i delegati piemontesi e valdostani si erano proposti ed avevano aderito all'assemblea: era per discutere insieme le cause della crisi della nostra professione, individuarne i rimedi, riaffermare con forza (come sembrava assicurare la titolazione stessa del congresso) il nostro ruolo in una società civile e rispettosa dei diritti.

L'Unione Regionale che ho l'onore di presiedere aveva molto lavorato in vista del Congresso cercando di contribuire significativamente, con le proprie proposte di mozione, al suo buon esito: ebbene, delle quattro mozioni presentate, due (l'adesione al ricorso alla Commissione Europea e lo schema di causa pilota, entrambe elaborate da Vladimiro Zagrebelsky) sono state derubricate a raccomandazioni (in totale assenza di una chiara distinzione regolamentare) ed una terza (quella che evidenziava la pericolosità della connessione tra l'attività parlamentare di proposta legislativa e l'attività de-

fensionale) giudicata inammissibile in quanto già ricompresa nei principi deontologici fondamentali, dimenticando come in determinati momenti storici una affermazione, anche ridondante, di serietà morale potesse non essere inopportuna. Tutto ciò non avrebbe certo comportato né delusione né amarezza se avesse determinato il "lasciare il campo" a temi diversi e più importanti, perché non è certamente il protagonismo a tutti i costi l'aspirazione dell'Avvocatura subalpina: purtroppo è stato dato l'accesso a mozioni che erano soltanto lo strumento di divisioni e di una insensata resa dei conti.

I delegati del Piemonte e della Valle d'Aosta – che hanno costantemente partecipato ai lavori congressuali, discutendone ogni giorno con serenità e rispetto il loro procedere, eleggendo sostanzialmente per acclamazione i rappresentanti OUA – mi hanno, infine, incaricato di comunicarVi la loro amarezza per l'incomprensibile comunicato stampa successivo al Congresso nel quale si riferiva di "una grande prova di unità dell'Avvocatura": non è certo con i proclami che si nasconde la realtà, una realtà triste di profonda spaccatura.

Qualunque siano le nostre convinzioni in merito alla responsabilità per quanto è successo, come non rendersi conto che l'Avvocatura deve sapere recuperare autorevolezza e decoro e deve sapersi autoregolamentare con proprie regole (con disciplina anche aspramente dibattuta ma sempre nel comune sentire e rispetto), e non regalare ad altri il potere di dire quel che siamo e quel che possiamo fare? Come non ricordare l'esempio francese ove il pilastro più significativo della professione (la CARPA) è stato deciso, voluto ed applicato dagli avvocati di oltralpe in via di autoregolamentazione costringendo il legislatore dopo trent'anni a prenderne atto e trasformare in legge quel che già una avvocatura seria ed autorevole aveva deciso?

Con profonda contrarietà, delusione ed amarezza, ma con rinnovati sentimenti di stima e considerazione personali, a nome dei delegati piemontesi e della Valle d'Aosta al XXX Congresso Nazionale Forense porgo i migliori saluti.

Il Presidente dell'Unione Regionale
Mario Napoli



PROPOSTA DI MOZIONE CONGRESSUALE DELL'UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Gli avvocati italiani condividono l'esigenza, imprescindibile ed urgente, di procedere alla deflazione dei procedimenti contenziosi civili.

A tal fine, affermano con forza il proprio ruolo, costituzionalmente evidenziato, di primari interpreti tecnici a tutela del cittadino per la salvaguardia dei diritti;

propongono

che si dia corso ad una iniziativa legislativa volta a prevedere che la transazione, anche impropria, perfezionata sia preventivamente rispetto all'introduzione della lite sia successivamente ad essa in qualunque stato e grado del processo, tra le parti assistite da avvocati e da questi ultimi sottoscritta per autentica delle firme, assuma dignità pari agli accordi risultanti da procedure di media-conciliazione regolamentate dal Decreto Legislativo n. 28/2010.

Conseguentemente, la transazione tra parti assistite da avvocati deve:

- assumere, previa registrazione, efficacia di titolo esecutivo a seguito di omologa del Tribunale che ne accerti la conformità all'ordine pubblico;
- godere delle agevolazioni fiscali già previste per le conciliazioni giudiziali e previste per la media-conciliazione dal secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 28/2010;
- assumere, previo il rispetto delle regole formali previste dalla legge, la valenza di atto pubblico ai fini di iscrizioni/trascrizioni in pubblici registri ammettendo gli avvocati ad autenticare le sottoscrizioni dei rispettivi assistiti.

Ordine degli Avvocati di Acqui Terme - Il Presidente avv. Piero Piroddi

Ordine degli Avvocati di Alba - Il Presidente avv. Gian Carlo Bongioanni

Ordine degli Avvocati di Alessandria - Il Presidente avv. Gherardo Caraccio

Ordine degli Avvocati di Aosta - Il Presidente avv. Paolo Caveriù

Ordine degli Avvocati di Asti - Il Presidente avv. Giorgio Todeschini.....

- Ordine degli Avvocati di Biella - Il Presidente avv. Domenico Duso.....
- Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato - Il Presidente avv. Gianni Conti.....
- Ordine degli Avvocati di Cuneo - Il Presidente avv. Claudio Streri.....
- Ordine degli Avvocati di Ivrea - Il Presidente avv. Mario Benni.....
- Ordine degli Avvocati di Mondovì - Il Presidente avv. Piero Jemina.....
- Ordine degli Avvocati di Novara - Il Presidente avv. Andrea Zanetta.....
- Ordine degli Avvocati di Pinerolo - Il Presidente avv. Alfredo Merlo.....
- Ordine degli Avvocati di Saluzzo - Il Presidente avv. Maurizio Bonatesta.....
- Ordine degli Avvocati di Torino - Il Presidente avv. Mario Napoli.....
- Ordine degli Avvocati di Tortona - Il Presidente avv. Enrico Zani
- Ordine degli Avvocati di Verbania - Il Presidente avv. Bruno Stefanetti.....
- Ordine degli Avvocati di Vercelli - Il Presidente avv. Francesco Ferraris.....



Lo STUDIO ALAIMO PERIZIE GRAFICHE fornisce i seguenti

servizi

comparazione firme e scritture - perizie settore grafologico - consulenza tecnica
perizia su documenti bancari - autenticazione di testamenti - perizie grafiche giudiziarie
perizia su testamenti olografi - specializzazione autenticazione di firme

Per appuntamento telefonare al sig. Alaimo 338.7485708



STUDIO ALAIMO PERIZIE GRAFICHE

Tel/Fax 011.855530 - mob. 338.7485708

email: alaimo_peritografico@alice.it





PROPOSTA CONGRESSUALE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI AVVOCATI/PARLAMENTARI

Rilevato

- che l'esercizio di funzioni ministeriali risulta normativamente incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, tanto che il potenziale conflitto di interessi è risolto con la previsione della sospensione temporanea;
- che analoga situazione di potenziale conflitto di interessi sussiste anche nei confronti dell'avvocato che svolga funzione parlamentare;
- che non appare consono all'alta funzione svolta dall'avvocato, tanto in sede giudiziale quanto in

sede di consulenza, che le tesi interpretative propuginate ed i pareri espressi trovino supporto in atti normativi promossi o appoggiati dal medesimo professionista e detto apparente conflitto è generalmente avvertito con disagio dal cittadino;

- che non a caso, nel corso delle ultime legislature, sono state formulate proposte di legge volte a risolvere e disciplinare - con diverse soluzioni - tale situazione di conflitto;
- che sarebbe un segnale di responsabilità e sensibilità politica

dell'Avvocatura prevedere in autonomia una soluzione.

Tutto ciò rilevato

si propone che il Congresso voglia sollecitare il Consiglio Nazionale Forense ad inserire nel Codice Deontologico una specifica previsione di violazione, da individuarsi nella condotta dell'avvocato che, nella sua attività parlamentare, abbia promosso o appoggiato atti normativi di immediata e risolutiva rilevanza nelle questioni ad esso affidate nella sua qualità di libero e privato professionista.



Giuseppe Mazzini (1917)
Luigi Belli (1844 - 1919)
Via Andrea Doria - Torino



IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28/2010: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ/ PREGIUDIZIALITÀ COMUNITARIA

1. **L'**attore non ha esperito il procedimento di mediazione previsto dall'articolo 5/1 del D.Lgs. n.28/2010, pur vertendosi in uno dei casi in cui tale articolo stabilisce il ricorso obbligatorio alla procedura di mediazione. Il Signor "X" ritiene che la domanda non debba essere dichiarata improcedibile perché la disciplina dell'obbligatorio procedimento di mediazione contrasta con il diritto di accesso al giudice così come previsto dall'articolo 24 Cost., dall'articolo 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e (**SE LA CAUSA RIENTRA IN UNA MATERIA RIFERIBILE AD UNA COMPETENZA COMUNITARIA – VEDI ART.51/1 DELLA CARTA**) dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (la cui portata, ai sensi dell'articolo 52/3 della Carta, corrisponde a quella dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). Tale contrasto non sarebbe eccezionale davanti al mediatore, soltanto il giudice essendo legittimato a sollevare questione di costituzionalità o a proporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE. E d'altra parte il provvedimento che nega l'accesso al giudice sarebbe proprio quello che dichiarasse l'improcedibilità dell'azione. È dunque questa la sede in cui sollevare le questioni qui di seguito illustrate.

2. La menzione delle tre fonti normative sopra ricordate riflette la coesistenza nella materia di tre diversi livelli di tutela (c.d. tutela multilivello) derivanti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Costituzione. Va però subito detto che in ordine al problema qui esaminato si riscontra una sostanziale sovrapposibilità dei contenuti delle tre distinte normative, così come elaborate dalle relative giurisdizioni: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale.

Tale dato di coerenza della disciplina sovranazionale e di quella nazionale italiana, mentre semplifica il quadro normativo escludendo contraddizioni o difficoltà di convivenza, lascia in opera il diverso circuito giudiziario di tutela del diritto in esame previsto da ciascuno dei tre diversi sistemi. Si tratta del possibile ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte della vittima della violazione (dopo esauriti i rimedi disponibili ed efficaci nel sistema interno), del ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE (art.267 TFUE), del ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.

Tenendo conto del sistema costituzionale italiano e della giurisprudenza sviluppata dalla Corte Costituzionale a partire dalle sentenze n.348 e

349/2007, la questione incidentale di costituzionalità va sollevata dal giudice quando appaia non manifestamente infondata la questione dell'incompatibilità di un atto avente forza di legge, non solo con la Costituzione, ma anche con le norme della Convenzione "nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione" (Corte Cost. 348/2007 punto 4.6 in diritto e Corte Cost.349/2007 punto 6.2 in diritto). La Convenzione infatti si pone come norma interposta rispetto all'art.117/1 Cost. Ciò significa che, nella materia, due possono essere i motivi di eccezione di costituzionalità rispetto ad un atto avente forza di legge: la incompatibilità con le norme costituzionali ovvero, per il tramite dell'articolo 117/1, la incompatibilità con la Convenzione.

Altro percorso andrebbe seguito se si desse prevalenza al possibile contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che ha lo stesso valore dei Trattati), nel qual caso il giudice non dovrebbe dare applicazione alla legge nazionale o, ricorrendone le condizioni, proporre ricorso pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione.

Inoltre e in ogni caso, conformemente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nelle due ricordate sentenze, nel corso delle procedure interne

il giudice è tenuto ad interpretare ed applicare la legge nazionale in conformità alla Convenzione “nella interpretazione datane dalla Corte Europea”.

3. Come sopra accennato la nozione di “diritto di effettivo accesso al giudice” (art.6 CEDU), di “diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice” (art.47 Carta UE) e di “diritto di agire in giudizio” (art.24 Cost.) è sostanzialmente la stessa.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con giurisprudenza costante dopo la sentenza *Golder c. Regno Unito* del 21 febbraio 1975 ritiene che il diritto di accesso al giudice, pur non espressamente menzionato all’art.6 Conv., sia un diritto presupposto rispetto a quelli ivi elencati e costitutivi del processo equo. In numerose sentenze tale diritto è stato ritenuto particolarmente importante nel sistema della Convenzione, poiché si tratta di una condizione essenziale dello stato di diritto e della “preminenza del diritto” menzionata nel Preambolo della Convenzione. E si tratta di un diritto che deve essere “concreto e effettivo” e non, come la Corte spesso si esprime, “teorico e illusorio”.

A tale diritto tuttavia possono legittimamente essere poste limitazioni, a condizione che esse rispondano a uno scopo legittimo, siano proporzionate rispetto allo scopo e non colpiscano il diritto di accesso al giudice nella sua essenza (tra le tante, *Ashingdane c. Regno Unito* del 28 maggio 1985, § 57). La Corte di Giustizia UE ha sviluppato una giurisprudenza in linea con quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nella sentenza *Johnston*, C-22/84 del 15 maggio 1986 essa ha tratto dalla tradizione costituzionale comune e dagli articoli 6,13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il principio generale di diritto al controllo giurisdizionale (v. anche le sentenze *UNECTEF*, C-222/86 del 15 ottobre 1987; *Oleificio Borrelli*,

C-97/91 del 3 dicembre 1992 e *Mono Car Styling*, C-12/08 del 16 luglio 2009).

La Corte ha esaminato una fattispecie simile a quella di cui qui si tratta, nella sentenza R.A. del 18 marzo 2010, C-317,318,319,320/08 concernente la normativa italiana (art.84 D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259) che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale davanti al Co.re.com., come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in talune controversie civili. La Corte ha affermato che tale normativa non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dalla direttiva “servizio universale” (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE) in quanto

- il risultato della procedura di conciliazione non è vincolante nei confronti delle parti interessate e non incide sul loro diritto ad un ricorso giurisdizionale;
- la procedura di conciliazione non comporta, di regola, un ritardo sostanziale nella proposizione di un ricorso giurisdizionale. Infatti, il termine per chiudere la procedura di conciliazione è di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda e, alla scadenza di tale termine, le parti possono proporre un ricorso giurisdizionale, anche ove la procedura non sia stata conclusa;
- la prescrizione dei diritti è sospesa per il periodo della procedura di conciliazione;
- i costi derivanti dalla procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com sono inesistenti.

Quanto alla compatibilità con gli articoli 6 e 13 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte di Giustizia ha osservato che, subordinando la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali proposti in materia di servizi di co-

municazioni elettroniche all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, la normativa nazionale sopra menzionata ha introdotto una tappa supplementare per l’accesso al giudice e che tale condizione potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi d’interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

Le disposizioni nazionali di cui trattasi hanno a oggetto una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali, e perseguono quindi legittimi obiettivi di interesse generale.

Secondo la Corte di Giustizia, in considerazione della disciplina specifica della procedura di risoluzione extragiudiziale considerata, non sussiste una sproporzione manifesta tra i legittimi obiettivi perseguiti e gli eventuali inconvenienti causati dal suo carattere obbligatorio.

Da tutto ciò la conclusione della Corte di Giustizia nel senso della compatibilità della procedura obbligatoria di conciliazione da essa esaminata, con il diritto di accesso effettivo al giudice.

I criteri indicati dalla Corte di Giustizia quali condizioni necessarie ad escludere che l’introduzione di un obbligo di partecipare da una procedura di conciliazione, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, si ritrovano anche nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Si tratta della direttiva richiamata in premessa del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28.

Sostanzialmente simile a quella elaborata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte di Giustizia UE è la portata del diritto garantito dall'articolo 24/1 Cost.

Esaminando la compatibilità con l'articolo 24 Cost. degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 e dell'art.19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387, la Corte Costituzionale (sentenza n.276/2000) ha ritenuto che l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare "interessi generali", con le dilazioni conseguenti. E il tentativo obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall'altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo.

La Corte Costituzionale ha ritenuto poi che la disciplina delineata dagli articoli 410, 410-bis e 412-bis C.p.c. è modulata secondo linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale. Infatti l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione deve avvenire nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale esso si considera comunque esperito e cessa l'impedimento all'esercizio dell'azione (art.410-bis, primo e secondo comma, in relazione all'art. 412-bis, primo comma).

Il tempo di sessanta giorni durante il quale perdura l'impedimento è oggettivamente limitato e non irragionevole, anche considerando:

a) che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione produce sostanzialmente gli effetti della domanda giudiziale, comportando la sospensione del decorso di ogni termine di prescrizione e di decadenza, per i sessanta giorni nei quali deve avvenire l'espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, cioè per un tempo sufficiente ad instaurare la lite;

b) che il giudice adito prima dell'esperimento del tentativo, o in pendenza del termine di cui sopra, si limita a sospendere il processo ed a fissare il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo deve essere riassunto entro centottanta giorni, pena l'estinzione (art.412-bis, terzo, quarto e quinto comma);



E.G.A.L. S.A.S.
diretti al diritto

Visitate il sito: www.editoriagiuridica.com

abbonamento omaggio alla banca dati
"IUS S LEX" per due mesi a chi
ci contatterà tramite il sito

- opere a catalogo di oltre
25 case editrici specializzate
- aggiornamento mensile
del catalogo
- consulenza e distribuzione
diretta presso i vostri studi
- software gestionale per
lo studio legale

C.so Tortona, 42 - 10153 Torino

c) che, prima dell'espletamento del tentativo di conciliazione e durante il termine per il suo espletamento, la situazione sostanziale è comunque tutelabile in via cautelare, onde è posta al riparo da eventuali pregiudizi derivanti dalla durata del processo a cognizione piena (art. 412-bis, ultimo comma).

4. Alla luce di quanto si è fino ad ora illustrato, la compatibilità del D.Lgs. n.28/2010 con il "diritto al giudice" riconosciuto dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, pare sotto diversi aspetti più che dubbia. Il D.Lgs. di cui si tratta all'art.5/1 introduce l'obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire il procedimento di mediazione prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad un vastissimo ambito di materie. Non si tratta di una qualunque procedura amministrativa prodromica alla introduzione della causa avanti il giudice, ma di procedura obbligatoria che riguarda controversie già in atto e precede immediatamente l'azione giudiziale cui una parte (normalmente già assistita da un avvocato, articolo 4/3) ha ormai deliberato di far ricorso. La procedura di mediazione, se ha successo, si conclude con un accordo il cui verbale costituisce titolo esecutivo (articolo 12/2), assimilabile quanto agli effetti alla sentenza del giudice (a differenza del caso esaminato e ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza sopra ricordata).

V'è dunque una analogia evidente tra la procedura di mediazione e quella giudiziaria. La prima tuttavia non prevede che la parte sia assistita da avvocato pur trattandosi di una procedura "alternativa" (ADR - *Alternative Dispute Resolution*), che, se la mediazione ha successo, conduce allo stesso

risultato di una decisione giudiziaria, vincolante per le parti. E perfino la dichiarata irrilevanza nel successivo giudizio di ciò che è avvenuto nella procedura di mediazione infruttuosa, è solo parzialmente vera, così come si ricava dalla disciplina delle spese di giudizio delineata all'articolo 13.


Le considerazioni che precedono, inducono ad assimilare la procedura di mediazione obbligatoria a quella giudiziaria, di cui rappresenta un'alternativa (quanto a risultato) e una fase antecedente obbligatoria (quanto a procedura). Ma se così è, è necessario che le essenziali garanzie procedurali siano assicurate anche nel procedimento di mediazione, idoneo a definire la controversia.

In caso diverso il diritto di accesso al giudice dovrebbe essere possibile in una fase ulteriore, secondo quanto richiesto dall'articolo 6 della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla sentenza *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, del 23 giugno 1981, §§ 44, 51). Ma a tal fine l'omologa da parte del presidente del Tribunale non vale certo accesso al giudice, perché la relativa procedura non corrisponde ai requisiti propri del processo equo di cui all'articolo 6 della Convenzione e perché, in ogni caso, i limiti del controllo effettuato escludono che si tratti della decisione di un giudice di piena giurisdizione.

Né si può sostenere che la natura delle controversie assoggettate all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione non richieda particolari garanzie procedurali, in particolare quella derivante dalla difesa tecnica. Le materie che il legislatore ha indicato per definire il campo dell'obbligo di esperire la procedura di mediazione, talora implicano complesse valutazioni e concernono rilevanti interessi (**PER I CASI PILOTA OCCORREREBBE SCEGLIERE IN MATERIA DELICATA PER ASSICURARSI LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA**).

Della complessità delle necessarie valutazioni (per le parti e per il mediatore) è consapevole lo stesso legislatore che, infatti, prevede la possibilità che il mediatore ricorra ad esperti ed anche la possibilità della nomina di mediatori ausiliari quando si tratti di controversie che "richiedono specifiche competenze tecniche" (articolo 8). Ma nel corso della procedura di mediazione, le parti non assistite da avvocato non sono certo in grado di consapevolmente determinarsi nei casi complessi e specialmente in quelli in cui il mediatore ritiene necessario il contributo dell'esperto (un significativo esempio può essere quello delle cause in materia di responsabilità professionale medica, in cui almeno una delle parti non è esperta della specifica materia).

Merita di essere segnalato che, a differenza di ciò che è stabilito per la procedura di mediazione, nella procedura civile avanti il Conciliatore, perché la parte possa agire personalmente, la legge stabilisce stretti limiti di valore della causa (euro 516,46) (art.82 C.p.c.). Ed anche a livello comunitario l'assenza della difesa tecnica è ammessa restrittivamente. Il Reg.CE 11 luglio 2007 n.861/2007 all'articolo 10 ammette infatti che la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non sia obbligatoria, ma ciò fa disciplinando il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (valore non eccedente euro 2.000), con esclusione comunque di una serie di materie, tra le quali si ritrovano alcune di quelle invece indicate all'art.5/1 D.Lgs. n.28/2010 (come quelle relative alle successioni, locazioni, diffamazione). E proprio in tema di "diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità" è interessante ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza *Steel e Morris c. Regno Unito* del 15 febbraio 2005) ha ritenuto che la natura della controversia civile instaurata richiedesse, ai fini dell'equità del processo,



Camillo Benso Conte di Cavour (1873)
 Goivanni Dupré (1817 - 1882)
 Piazza Carlo Emanuele II - Torino

la difesa tecnica dei convenuti e che essa fosse loro assicurata mediante l'ammissione al gratuito patrocinio. Nella procedura di mediazione di cui si tratta, invece, la difesa tecnica non trova alcuna menzione.

Gli interessi in gioco in gran parte delle procedure di mediazione che il D.Lgs. n.28/2010 rende obbligatorie ed in cui la parte dispone del proprio diritto, sono certo molto più gravi e sensibili di quelli che la legge ritiene richiedano l'assistenza dell'avvocato nella procedura davanti al giudice. Senza contare che il giudice offre certo alle parti una garanzia maggiore rispetto al mediatore, il quale è imparziale rispetto agli interessi delle parti ma non rispetto all'esito della mediazione (nell'ipotesi di successo della mediazione le indennità previste sono aumentate. Articolo 17/4 lett.c).

Vero è che l'articolo 8 del D.Lgs. n.28 ("il procedimento si svolge senza formalità") non sembra esclu-

dere che la parte, all'incontro con controparte e con il mediatore, si presenti accompagnata dal suo avvocato. Ma nulla dice il D.Lgs. in questione sul delicato punto qui sollevato, lasciando al buon volere del mediatore la gestione di un problema così sensibile. (MANTENERLO, OMETTERLO?)

5. Altri aspetti della disciplina della procedura di mediazione che il D.Lgs. n.28 rende obbligatoria vanno segnalati perché tali da rendere inaccettabilmente dispendioso e defaticante il percorso da compiere prima di poter accedere al giudice.

La procedura non è gratuita (a differenza di quella considerata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza sopra riportata).

I costi della procedura sono tutt'altro che irrilevanti, specialmente quando il mediatore si avvalga di esperti (articolo 8/2).

E la possibilità di accedere al gratuito patrocinio (articolo 17) non esclude il rilievo del costo della procedura ai fini della valutazione della sua compatibilità con il diritto di accesso al giudice.

Il termine stabilito per lo svolgimento del procedimento di mediazione è di 4 mesi, più lungo quindi di quelli considerati accettabili nelle sentenze sopra menzionate della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale.

L'effetto interruttivo della prescrizione e della decadenza (a differenza di quanto avviene nella procedura di cui all'articolo 410 c.p.c.), è legato alla comunicazione alle altre parti del deposito della domanda di mediazione. L'effetto quindi è condizionato dalla attività del personale addetto alla segreteria dell'organismo di mediazione e dalle prevedibili disfunzioni del servizio. Vero è che la comunicazione a controparte può essere effettuata anche a cura della parte istante (articolo 8/1), ma solo dopo che il responsabi-

le dell'organismo di mediazione abbia designato il mediatore e fissato la data del primo incontro tra le parti. L'introduzione della domanda di mediazione, quindi, non comporta di per se stessa la sospensione del decorso dei termini di prescrizione e di decadenza. Si tratta di un profilo particolarmente grave perché l'enorme campo di applicazione della nuova condizione di procedibilità dell'azione - improvvidamente definito dal legislatore senza alcuna considerazione dei costi e tempi per la messa in opera di strutture operative adeguate - rende facile prevedere che i tempi di azione degli organismi di mediazione saranno tutt'altro che brevi. Basti dire che nel solo Distretto della Corte di Appello di Torino (**IN CIASCUNA CAUSA OCCORREREBBE FAR RIFERIMENTO ALLA CORTE D'APPELLO PERTINENTE**) una valutazione basata su dati statistici dell'ultimo anno porta a prevedere che le cause che richiedono obbligatoriamente l'esperimento della procedura di mediazione saranno annualmente alcune decine di migliaia.

In proposito, per il significato che assume rispetto al tema qui affrontato, va ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento al diritto di accesso al giudice ha ritenuto la violazione dell'articolo 6 della Convenzione in casi nei quali la irricevibilità dell'azione dichiarata dal giudice derivava da un vizio dipendente non dal ricorrente, ma dal personale della amministrazione pubblica (*Platakou c. Grecia* dell'11 gennaio 2001; *Boulougouras c. Grecia* del 27 maggio 2004) ed anche nel caso in cui la procedura amministrativa da seguire obbligatoriamente si sia rivelata inefficace per mancata risposta della amministrazione nei termini di legge (*Faimblat c. Romania* del 13 gennaio 2009; *Maria Atanasiu c. Romania* del 12 ottobre 2010, non definitiva).

I tempi di definizione della procedu-

ra di mediazione saranno sicuramente molto più lunghi dei quattro mesi considerati dal D.Lgs. n.28.2010 (articolo 6/1). Ma manca la disciplina espressa delle conseguenze del superamento di tale termine ed anzi, con interpretazione a contrario rispetto a quanto stabilito all'articolo 410bis c.p.c. per le controversie in materia di lavoro, sembra doversi ritenere che, prima di poter introdurre la domanda avanti il giudice, occorra comunque attendere il completamento del procedimento di mediazione. Conclusione certo incompatibile con le esigenze proprie degli articoli 24 Cost., 6 Conv. e 47 Carta dei Diritti Fondamentali UE (così come ritenuto da Corte cost.n.82/92).

In questo quadro si può aggiungere che la rilevanza di ufficio dell'improcedibilità della domanda, quando la mancata eccezione da parte del convenuto dimostra che anche controparte ritiene che si sarebbe trattato di un esercizio inutile, conferisce alla disciplina dell'obbligo di cui si tratta il sapore della imposizione di un balzello irragionevole e di un'inutile perdita di tempo. In tal modo emerge evidente la sproporzione tra la soluzione adottata e lo scopo perseguito.

E d'altra parte l'art.60 L. delega n.69 del 2009, non prevede affatto che sia previsto l'obbligo della mediazione ed ancor meno indica le materie in cui tale obbligo possa essere imposto in sede di decreto legislativo (o i criteri per definirle). Anzi, al comma 3 lettera n), indicando "il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, delle possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione", fa chiaramente riferimento alla "possibilità e non all'obbligo" rispetto al quale la menzione del dovere di informativa da parte dell'avvocato sarebbe chiaramente superfluo. Si configura

così anche un vizio di eccesso di delega ai sensi dell'articolo 77/1 Cost.

6. A differenza di ciò che hanno ritenuto la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alle normative esaminate nelle sentenze sopra ricordate, i motivi sopra sviluppati portano a concludere che l'obbligo introdotto dagli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. n.28/2010 rappresenta una interferenza non ragionevole e non proporzionata rispetto allo scopo perseguito e che esso rende eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio del diritto di accesso al giudice in contrasto con il diritto fondamentale assicurato dagli articoli 24 Cost., 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

Conseguentemente si chiede

- che il giudice, non dando applicazione all'articolo 5/1 D. Lgs. N.28/2010 perché in contrasto con il diritto di cui all'art.47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e preliminarmente interpellando, ove lo ritenesse necessario, la Corte Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE (**DEVE PERÒ TRATTARSI DI CAUSA IN MATERIA COMUNITARIA**), dichiarare la procedibilità della domanda;
- in subordine che il giudice, ritenute la rilevanza nella presente causa, sollevi questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5/1 D.Lgs. n.28/2010 nella parte in cui impone l'obbligo di esperire la procedura di mediazione così come disciplinata dagli articoli successivi, per violazione degli articoli 77/1, 24/1 e 117/1 Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella interpretazione datane dalla Corte Europea.



RICORSO ALLA COMMISSIONE EUROPEA ESPERITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI TORINO

Oggetto: normativa italiana introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28 in attuazione della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in rapporto all'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Gentili Signori,
l'Ordine degli Avvocati di Torino, con la presente nota, segnala alla attenzione della Commissione Europea il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28, che è stato approvato per dare applicazione in Italia alla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Ad avviso dell'Ordine degli Avvocati di Torino le norme introdotte dal D.Lgs. n.28/2010, riguardante sia le liti transfrontaliere che quelle interne, pongono seri problemi di compatibilità con l'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Per alcuni aspetti normativi e per le difficoltà di attuazione pratica che il predetto decreto legislativo incontrerà, il "diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice" viene limitato in modo grave e sproporzionato rispetto allo scopo fatto valere di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.

L'Ordine degli Avvocati di Torino, di cui è evidente l'interesse istituzionale a che il diritto effettivo di accesso al giudice sia garantito, ritiene che si renda necessario un esame dei profili qui di seguito illustrati, con i conseguenti passi che la Commissione Europea riterrà di sua competenza.

La Corte di Giustizia UE fin dalla sentenza *Johnston*, C-22/84 del 15 maggio 1986 ha tratto dalla tradizione costituzionale comune e dagli articoli 6,13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il principio generale del diritto al controllo giurisdizionale (così anche tra le altre le sentenze UNCTEF, C-222/86 del 15 ottobre 1987; *Oleificio Borrelli*, C-97/91 del 3 dicembre 1992 e *Mono Car Styling*, C-12/08 del 16 luglio 2009). La nozione di "ricorso effettivo dinanzi a un giudice" riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, corrisponde (articolo 52/3 della stessa Carta) a quella elaborata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Con giurisprudenza costante dopo la sentenza *Golder c. Regno Unito* del 21 febbraio 1975, la Corte ritiene che il diritto di effettivo accesso al giudice, pur non espressamente menzionato all'art.6 Conv., sia un diritto presupposto rispetto a quelli ivi elencati e costitutivi del

processo equo. In numerose sentenze tale diritto è stato ritenuto particolarmente importante nel sistema della Convenzione, poichè si tratta di una condizione essenziale dello stato di diritto e della "preminenza del diritto" menzionata nel Preambolo della Convenzione.

E si tratta di un diritto che deve essere "concreto ed effettivo" e non, come la Corte spesso si esprime, "teorico e illusorio". A tale diritto possono legittimamente essere poste limitazioni, a condizione che però esse rispondano a uno scopo legittimo, siano proporzionate rispetto allo scopo e non colpiscano il diritto di accesso al giudice nella sua essenza (tra le tante, *Ashingdane c. Regno Unito* del 28 maggio 1985, § 57). La Corte di Giustizia ha esaminato una fattispecie simile a quella di cui qui si tratta, nella sentenza R.A. del 18 marzo 2010, C-317,318,319,320/08 concernente la normativa italiana (art.84 D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259) che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale davanti al Co.re.com., come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in talune controversie civili. La Corte ha affermato che tale normativa non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai singo-


li dalla direttiva “servizio universale” (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE) in quanto

- il risultato della procedura di conciliazione non è vincolante nei confronti delle parti interessate e non incide sul loro diritto ad un ricorso giurisdizionale.
- la procedura di conciliazione non comporta, di regola, un ritardo sostanziale nella proposizione di un ricorso giurisdizionale. Infatti, il termine per chiudere la procedura di conciliazione è di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda e, alla scadenza di tale termine, le parti possono proporre un ricorso giurisdizionale, anche ove la procedura non sia stata conclusa.
- la prescrizione dei diritti è sospesa per il periodo della procedura di conciliazione.
- i costi derivanti dalla procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com sono inesistenti.

Quanto alla compatibilità con gli articoli 6 e 13 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte di Giustizia ha osservato che, subordinando la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali proposti in materia di servizi di comunicazioni elettroniche all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, la normativa nazionale sopra menzionata ha introdotto una tappa supplementare per l’accesso al giudice e che tale condizione potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi d’interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo per-

seguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. Le disposizioni nazionali di cui trattasi hanno a oggetto una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali, e perseguono quindi legittimi obiettivi di interesse generale. Secondo la Corte di Giustizia, in considerazione della disciplina specifica della procedura di risoluzione extragiudiziale considerata, non sussiste una sproporzione manifesta tra i legittimi obiettivi perseguiti e gli eventuali inconvenienti causati dal suo carattere obbligatorio. I criteri indicati dalla Corte di Giustizia quali condizioni necessarie ad escludere che l’introduzione di un obbligo di partecipare da una procedura di conciliazione, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, si ritrovano anche nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Si tratta della direttiva richiamata in premessa del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28. Alla luce di quanto detto, la compatibilità del D.Lgs. n.28/2010 con il “diritto al giudice” riconosciuto dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, pare sotto diversi aspetti più che dubbia. Il D.Lgs. di cui si tratta all’art.5/1 introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire il procedimento di mediazione prima di esercitare in giudizio un’azione relativa ad un vastissimo ambito di materie. Non si tratta di una qualunque procedura amministrativa prodromica alla introduzione della causa avanti il giudice, ma di procedura obbligatoria che riguarda controversie già in atto e precede immediatamente l’azione giudiziale cui una parte (normalmente già assistita da un avvocato, articolo 4/3) ha ormai de-

liberato di far ricorso. La procedura di mediazione, se ha successo, si conclude con un accordo il cui verbale costituisce titolo esecutivo (articolo 12/2), assimilabile quanto agli effetti alla sentenza del giudice (a differenza del caso esaminato e ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza sopra ricordata). V’è dunque una analogia ed equivalenza evidente tra la procedura di mediazione e quella giudiziaria. La prima tuttavia non prevede che la parte sia assistita da avvocato, pur trattandosi di una procedura “alternativa” (ADR -Alternative Dispute Resolution), che, se la mediazione ha successo, conduce allo stesso risultato di una decisione giudiziaria, vincolante per le parti. E perfino la dichiarata irrilevanza nel successivo giudizio di ciò che è avvenuto nella procedura di mediazione infruttuosa, e solo parzialmente vera, così come si ricava dalla disciplina delle spese di giudizio delineata all’articolo 13. Le considerazioni che precedono, inducono ad assimilare la procedura di mediazione obbligatoria a quella giudiziaria, di cui rappresenta un’alternativa (quanto a risultato) e una fase antecedente obbligatoria (quanto a procedura). Ma se così è, è necessario che le essenziali garanzie procedurali siano assicurate anche nel procedimento di mediazione, idoneo a definire la controversia. In particolare occorre che alle parti sia assicurato l’esercizio della “facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare” (articolo 47/2 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione). In caso diverso il diritto di accesso al giudice dovrebbe essere reso possibile prevedendo una fase ulteriore giudiziaria (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla sentenza *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, del 23 giugno 1981, §§ 44, 51). Ma questa ulteriore possibilità è esclusa, mentre la procedura di omologa da parte del presidente del Tribunale (articolo 12/1



Vittorio Emanuele II (1899)
 Pietro Costa (1849 - 1901)
 Largo Vittorio Emanuele II - Torino

D.Lgs. n.28/2010) non assicura l'accesso al giudice, perchè non corrisponde ai requisiti propri del processo equo di cui agli articoli 47 della Carta dei Diritti Fondamentali e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e perchè, in ogni caso, i limiti del controllo effettuato escludono che si tratti della decisione di un giudice di piena giurisdizione. Nè si può sostenere che la natura delle controversie assoggettate all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione non richieda particolari garanzie procedurali, in particolare quella derivante dalla difesa tecnica. Le materie che il legislatore ha indicate per definire il campo dell'obbligo di esperire la procedura di mediazione, talora implicano complesse valutazioni e concernono rilevanti interessi.

Della complessità delle necessarie valutazioni (per le parti e per il mediatore) è consapevole lo stesso legislatore, che infatti prevede la possibilità che il mediatore ricorra ad esperti ed anche la possibilità della nomina di mediatori ausiliari quando si tratti di controversie che "richiedono specifiche com-

petenze tecniche" (articolo 8). Ma nel corso della procedura di mediazione, le parti non assistite da avvocato non sono certo in grado di consapevolmente determinarsi nei casi complessi e specialmente in quelli in cui il mediatore ritiene necessario il contributo dell'esperto (un significativo esempio può essere quello delle cause in materia di responsabilità professionale medica, in cui almeno una delle parti non è esperta della specifica materia). Merita di essere segnalato che, a differenza di ciò che è stabilito per la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n.28/2010, nella normale procedura civile avanti il Conciliatore, la legge comprensibilmente stabilisce stretti limiti di valore della causa (euro 516,46), perchè la parte possa agire personalmente (art.82 Codice di Procedura Civile). Ed anche a livello comunitario l'assenza della difesa tecnica è ammessa restrittivamente. Il Reg.CE 11 luglio 2007 n.861/2007, all'articolo 10 ammette infatti che la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore

legale non sia obbligatoria, ma ciò fa disciplinando il Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità (valore non eccedente euro 2.000), con esclusione comunque di una serie di materie, tra le quali si ritrovano alcune di quelle invece indicate all'art.5/1 D.Lgs. n.28/2010 (come quelle relative alle successioni, locazioni, diffamazione). E proprio in tema di "diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità" è interessante ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza *Steel e Morris c. Regno Unito* del 15 febbraio 2005) ha ritenuto che la natura della controversia civile instaurata richiedesse, ai fini dell'equità del processo, la difesa tecnica dei convenuti e che essa fosse loro assicurata mediante l'ammissione al gratuito patrocinio. Nella procedura di mediazione di cui si tratta, invece, la difesa tecnica non trova alcuna menzione. Gli interessi in gioco in gran parte delle procedure di mediazione che il D.Lgs. n.28/2010 rende obbligatorie e nel corso delle quali la parte dispone del proprio diritto, sono certo molto più gravi

e sensibili di molti di quelli che la legge ritiene richiedano l'assistenza dell'avvocato nella procedura davanti al giudice. Senza contare che il giudice offre alle parti una garanzia maggiore rispetto al mediatore, il quale è imparziale rispetto agli interessi delle parti ma non rispetto all'esito della mediazione (nell'ipotesi di successo della mediazione le indennità previste sono aumentate (articolo 17/4 lett.c). Ma anche altri aspetti della disciplina della procedura di mediazione, che il D.Lgs. n.28 rende obbligatoria, vanno segnalati perchè tali da rendere inaccettabilmente dispendioso e defaticante il percorso da compiere prima di poter accedere al giudice. La procedura non è gratuita (a differenza di quella considerata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza sopra riportata). I costi della procedura sono ancora imprecisati (articoli 16 e 17), ma è da credere che non saranno irrilevanti, specialmente quando il mediatore si avvalga di esperti (articolo 8/2). E la possibilità di accedere al gratuito patrocinio (articolo 17) non esclude il rilievo del costo della procedura ai fini della valutazione della sua compatibilità con il diritto di accesso al giudice. Il termine stabilito per lo svolgimento del procedimento di mediazione è di 4 mesi, più lungo quindi di quello considerato accettabile nella sentenza sopra menzionata della Corte di Giustizia UE. A differenza di quanto avviene nella procedura di cui all'articolo 410 Codice di Procedura Civile, l'effetto interruttivo della prescrizione e della decadenza non è legato al deposito della istanza di mediazione, ma alla comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito. L'effetto quindi è condizionato dalla attività del personale addetto alla segreteria dell'organismo di mediazione e dalle prevedibili disfunzioni del servizio. Vero è che la comunicazione a controparte può essere effettuata anche a cura della parte istante (articolo 8/1), ma solo dopo che il responsabile dell'organismo di mediazione abbia designato il mediatore e fissato la data del primo incontro tra le parti. L'introduzione della domanda di mediazione, quindi, non comporta di per se stessa la sospensione del decorso dei termini di prescrizione e di decadenza. Si tratta di un profilo particolarmente grave perchè l'enorme campo di applicazione della nuova condizione di procedibilità dell'azione - improvvidamente definite dal legislatore senza alcuna considerazione dei costi e tempi per la messa in opera di strutture operative adeguate - rende facile prevedere che i tempi di azione degli organismi di mediazione saranno tutt'altro che brevi. Basti dire che nel solo Distretto della Corte di Appello di Torino una valutazione basata su dati statistici dell'ultimo anno porta a prevedere che le cause che richiedono obbligatoriamente l'esperimento della procedura di mediazione saranno annualmente parecchie decine di migliaia. L'entrata in vigore del D.Lgs. N.28/2010, stabilita al 20 marzo 2011, troverà sicuramente gli organismi di mediazione non ancora in grado di assicurare la speditezza richiesta dalle norme nell'adempimento delle attività di natura burocratica e di quelle proprie della mediazione.



ASSOCIATO



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

*Informitalia è presente nel settore fin dal 1938,
e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica
di Società in Accomandita Semplice.
Decenni di esperienza permettono di offrire
una vasta gamma di servizi
atti a soddisfare le esigenze degli utenti.*

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

**10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616
R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:
informitalia@tin.it – cell. 3351321901
Autorizzazione prefettizia n. 203/89**

In proposito, per il significato che assume rispetto al tema qui affrontato, va ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento al diritto di accesso al giudice ha ritenuto la violazione dell'articolo 6 della Convenzione in casi nei quali la irricevibilità dell'azione dichiarata dal giudice derivava da un vizio dipendente non dal ricorrente, ma dal personale della amministrazione pubblica (*Piatakou c. Grecia* dell'11 gennaio 2001; *Boulougouras c. Grecia* del 27 maggio 2004) ed anche nel caso in cui la procedura amministrativa da seguire obbligatoriamente si sia rivelata inefficace per mancata risposta della amministrazione nei termini di legge (*Faimblat c. Romania* del 13 gennaio 2009; *Maria Atanasiu c. Romania* del 12 ottobre 2010, non definitiva).

I tempi di definizione della procedura di mediazione saranno sicuramente molto più lunghi dei quattro mesi considerati dal D.Lgs. n.28.2010 (articolo 6/1). Ma nel D.Lgs. manca la disciplina espressa dalle conseguenze del superamento di tale termine ed

anzi, con interpretazione *a contrario* rispetto a quanto stabilito all'articolo 410bis Codice di Procedura Civile per le controversie in materia di lavoro, sembra doversi ritenere che, prima di poter introdurre la domanda avanti il giudice, occorra comunque attendere il completamento del procedimento di mediazione. Conclusione certo incompatibile con le esigenze proprie degli articoli 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione.


In questo quadro si può aggiungere che la rilevabilità di ufficio dell'improcedibilità della domanda (articolo 5/1), quando la mancata eccezione da parte del convenuto dimostra che anche controparte ritiene che si sarebbe trattato di un esercizio inutile, conferisce alla disciplina dell'obbligo di cui si tratta il sapore della imposizione di un balzello irragionevole e di un'inutile perdita di tempo. In tal modo emergono evidenti la sproporzione tra la soluzione adottata e lo scopo perseguito e, di nuovo, quindi, l'incompatibilità con i citati

articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione.

Per tutti i motivi sopra sviluppati, ad avviso dell'Ordine degli Avvocati di Torino, l'obbligo introdotto dagli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. n.28/2010 rappresenta una interferenza non ragionevole e non proporzionata rispetto allo scopo perseguito di sollevare gli uffici giudiziari di una parte del carico di lavoro. Si tratta di un limite al diritto a un effettivo ricorso dinanzi al giudice che lo rende eccessivamente difficile ed oneroso in contrasto con gli articoli 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'intervento della Commissione Europea presso il Governo italiano si rende quindi indispensabile per assicurare che le modalità della attuazione in Italia della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio non comportino contrasto con il diritto di effettivo accesso al giudice.

La stesura della presente nota è stata curata da Vladimiro Zagrebelsky.



Alfonso Ferrero della Marmora (1891)
Stanislao Grimaldi (1825 - 1903)
Piazza Bodoni - Torino



RIFLESSIONI SUL XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Atutti Voi è noto che, ormai alcuni mesi fa (25 - 27 novembre 2010), a Genova si è tenuto il XXX CONGRESSO FORENSE.

Un appuntamento carico di aspettative: così l'inizio della relazione di apertura del prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense: *“Il XXX Congresso cade in un anno memorabile e quindi è destinato a diventare un congresso memorabile. Genova è il luogo di partenza della spedizione dei Mille. Dallo scoglio di Quarto tra i Mille vi era una folta rappresentanza di avvocati, che rispecchiava il ruolo determinante svolto dagli avvocati nella storia dell'unificazione del Paese”*.

E significativo sicuramente lo è stato, come vi sarà giunta notizia, anche se – a parere della scrivente partecipante in qualità di delegata del nostro Ordine torinese – in modo ben diverso. Ma andiamo per ordine.

Un appuntamento impegnativo anche per il tema base: L'AVVOCATURA ITALIANA AL SERVIZIO DEI CITTADINI! Slogan insistentemente presentato dal materiale informativo (e pubblicitario) ovunque esposto davanti ai nostri occhi nell'accedere alla prestigiosa “law boat” come subito i media hanno definito la collocazione dell'evento a bordo dell'ammiraglia della Costa Crociere.

Già, il tema base del congresso. *“Il ruolo dell'Avvocatura nella difesa della dignità della persona. I diritti, per l'appunto: anima e sostegno della mis-*

sione degli avvocati - ha proclamato il prof. Alpa - La tutela dei diritti umani è uno dei doveri essenziali dell'avvocato; la storia della Avvocatura, le vicende che ne hanno contrassegnato la vita spesso tumultuosa e aspra, le occasioni congressuali, documentano come la nostra categoria non abbia mai abdicato al suo ruolo di custode della legalità e dei diritti dei cittadini”, sottolineando, altresì, *“il ruolo sociale dell'Avvocatura assunto attraverso la difesa dei diritti e dei valori della persona, ruolo sociale tanto più avvertito e rilevante nella fase di crisi economica globale che stiamo faticosamente attraversando”*.

E, in effetti, qualche illustre oratore ha speso parole al riguardo dei diritti umani ed il ruolo sociale dell'avvocatura, come il Vicepresidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura Alarico Mariani Marini, nel presentare il documento del programma congressuale, ed altri ospiti con i titoli altisonanti (Giovanni Maria Flick Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Stefano Rodotà Professore Emerito di Diritto Civile e Presidente Comitato Scientifico Agenzia Europea dei Diritti dell'Uomo, Mads Andenas Delegato ONU sulla Detenzione Arbitraria e Direttore dell'Institute for Human Rights della Università di Oslo, Gabriela Carina Knauth De Albuquerque Silva Relatore Speciale delle Nazioni Unite sull'Indipendenza dei Giudici e degli Avvocati).

Ma l'attenzione di tutti convergeva verso gli interessi del nostro “orticello domestico”, verso la difficile realtà odierna della nostra categoria: *“Questo congresso segna una svolta nelle asfisse dell'Avvocatura anche per altri motivi: si colloca nel mezzo del guado in cui la Avvocatura è stata coinvolta. Nel mezzo del guado della riforma forense, nel mezzo del guado della riforma della giustizia, nel mezzo del guado della crisi economica (prof. Alpa)”*. Problematiche ben sviscerate nel corso delle relazioni e dei dibattiti, accompagnate da buoni auspici ed anche qualche proposta.

Venendo al dunque: la media conciliazione, la riforma forense, la specializzazione. Questi i temi nodali del Congresso. I punti di confronto e, soprattutto, scontro.

A metà lavori, il venerdì pomeriggio, la “venuta” del Signor Ministro della Giustizia Angelino Alfano, che già ha segnato il primo punto per la scelta stessa di essere lì di persona e non attraverso il filtro della teleconferenza.

Ingresso memorabile, scontro memorabile. Atteso dall'organizzazione accuratamente elaborata da una parte dei nostri colleghi (di altri Ordini) che hanno allestito uno spettacolo (cartellini rossi alzati, bande nere a lutto sul braccio) - a mio avviso e scusino coloro che lo hanno condiviso - alquanto squalificante per una categoria che continua a reclamare a sé il ruolo di difensore degli interessi della collettività.

Ma il Ministro non si è fatto certo intimorire ben gestendo il caos della platea (per fortuna non tutta!) e richiamando all'evidenza il limite della odierna Avvocatura: la profonda disunione, la frattura fra i nostri organi di rappresentanza che, a dire dello stesso, ha contribuito a rallentare il lavoro parlamentare della riforma forense.

Il confronto - perché voglio credere sia stato questo sforzo piuttosto che lo scontro teatrale - ha, comunque, portato all'apertura di uno spiraglio nella fermezza assoluta del rappresentante del Governo riguardo alla ineluttabilità della legge sulla media conciliazione. Con la speranza che al momento dell'uscita di questo numero della rivista qualche passo in avanti sia stato tracciato.

Devo ammettere che dopo aver superato "incolumi" il Momento Ministro noi Delegati torinesi (insieme agli altri piemontesi eravamo un po' defilati rispetto al cratere della protesta!) eravamo pronti al sereno decorso degli ulteriori lavori congressuali.

Perché, come ben sapete, la riuscita dell'appuntamento biennale si misura anche in forza dell'importanza delle mozioni che vengono approvate dal Congresso.

Il cuore dei lavori congressuali è costituito dalla presentazione e dalla approvazione delle iniziative portate dagli Ordini e dalle Unioni degli Ordini Regionali, espressioni delle esigenze vive della nostra categoria, fluido vitale per le proposte di legge, per gli interventi presso gli organi costituzionali.

Ne sono convinta. E da subito (ingenua! ero alla mia prima esperienza) non ho condiviso l'impostazione del Congresso che (sempre) colloca tale parte in conclusione dei lavori con i tempi molto sacrificati per l'erosione derivata dal protrarsi delle attività precedenti.

E gli accadimenti del "famoso sabato pomeriggio" hanno confermato il mio pensiero.

L'enorme conflittualità presente nell'Avvocatura italiana non poteva essere contenuta in poche ore.

Ora, non mi compete il ruolo di cronista (lo hanno già fatto i canali di informazione) e nemmeno quello di censore degli eventi (non ne ho lo spessore e nutro rispetto per chi la pensa diversamente da me). Mi limito, pertanto, a brevemente riferire.

Le mozioni portate sul palco erano degne di nota; la loro formulazione si palesava frutto di accurato studio.

L'attenzione della platea non è stata calamitata da queste.

I Delegati dell'Ordine di Roma hanno proposto mozione avverso il regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista approvato dal C. N. F. il 24 settembre 2010, chiedendone "l'annullamento o la revoca nell'attesa che sia compiuto e completato nella competente sede parlamentare il complessivo riordino delle professioni ed, in primis, di quella forense, nonché del percorso d'accesso all'avvocatura".

Spaccio Tessitura Enzo Stella

La nostra tessitura produce da oltre 50 anni tendaggi e tessuti per l'arredamento; qualità e serietà sono il fiore all'occhiello della nostra Azienda e proponiamo ai clienti un fornitissimo spaccio aziendale sempre aggiornato alle nuove tendenze e con una vasta gamma di articoli per la casa; confezionamento anche su misura.

SIAMO APERTI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8,30 - 12,30 / 14 - 19

★
SABATO 9 - 12,30 / CHIUSO AL POMERIGGIO



Produzione e vendita

Tendaggi (anche confezionati)
Tessuti d'arredamento
Trapunte
Biancheria per la casa
Spugne
Accappatoi
Corredi completi
Scampoli
Macramè
Idee regalo

Chieri (TO) via Padana inferiore 48
Tel. 011.9472997 - 011.9426232
Fax 011.9423058

www.tessituraenzostella.com
e-mail: tes.stella@tin.it

In realtà il vocabolo “proporre” non si adatta propriamente al metodo utilizzato dai colleghi.

Meglio dire che si è ripetutamente assistito al tentativo di imposizione dell'accoglimento della mozione.

Cerco di essere breve.

A seguito di tale presentazione è stata portata all'attenzione dei congressisti l'esistenza di altra mozione, presentata dai Delegati dei Distretti delle Corti d'Appello di Napoli e Salerno e l'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania, definibile “pregiudiziale” alla precedente, con richiesta al Presidente del Consiglio Nazionale Forense di riapertura della discussione sul regolamento al fine di ottenerne la più ampia ed effettiva condivisione da parte dell'Avvocatura tutta.

Ad amplissima maggioranza è intervenuta l'approvazione da parte dei Delegati Congressuali.

E pressoché immediata è stata la dichiarazione di disponibilità alla riapertura dei lavori sul Regolamento da parte dei vertici del Consiglio Nazionale.

Risultati che avrebbero dovuto portare a ritenere superata la discussione e, quindi, la votazione della mozione della rappresentanza romana.

O, almeno, così avrebbe dovuto essere in una gestione democratica.

A “furor di popolo” (in senso letterale, notate) è stata richiesta dalla parte più agitata dei partecipanti (ovviamente di gran numero, composta non solo da Delegati ma, soprattutto, sostenitori) la votazione sulla richiesta di annullamento o revoca del Regolamento.

Che non aveva ragione più di essere. Ma – ancora non riesco a capire in forza di quale principio (non il buon senso) – si è proceduto.

La mozione è stata bocciata dai votanti. Finita finalmente qui, direte. E no! La votazione è stata annullata. Il perché non mi è ancora chiaro posto che tutti i votanti ben avevano inteso la formulazione del quesito. Nonostante il gran caos.

E si è giunti ad una nuova votazione. Peccato che l'ora fosse ormai tarda e molti Delegati fossero partiti. Effetto: è rimasto il numero sufficiente di Delegati sostenitori dell'approvazione. Primo risultato: *il regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista*, seppur con tutti i suoi limiti – superabili vista l'apertura del C.N.F. al confronto – è stato revocato.

Secondo risultato: la decisione su un aspetto fondamentale per la nostra categoria verrà assunta, in via esclusiva, dal Ministero – alias Governo – senza il previsto parere del nostro ente rappresentativo!

Con l'auspicio che al momento della lettura di questo mio scritto siano stati compiuti passi in avanti a rimediare questo solenne “autogol” (si consenta il termine).

Vorrei, terminata la cronaca degli eventi, richiamare la Vostra attenzione sulla serietà dei contenuti delle altre proposte congressuali.

A partire, con spirito di campanilismo, da quella torinese. A ragione definita mozione MARTORELLI dal suo primo proponente, il collega Renato

Martorelli, pubblicata interamente in questo stesso numero, volta al riconoscimento del valore della transazione operata, anche con valore di autenticazione, dal legale con pari dignità rispetto alla media conciliazione.

Per seguire con quelle sulla giustizia penale, sulle pari opportunità, sull'ordinamento giudiziario, sulla giustizia civile, sulla giustizia tributaria: non vi è spazio per una trattazione approfondita ma, per chi ancora non l'avesse fatto, tutti i testi sono reperibili on line. Vorrei, poi, evidenziare che il Congresso ha dato riconoscimento ad alcune Associazioni tra cui l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e la Camera Minorile, istituzioni ben presenti nel nostro territorio e degnamente rappresentate.

In sede congressuale, inoltre, sono stati votati e nominati i nuovi componenti dell'OUA ed in particolare il collega Giuseppe Garrone per Torino.

Termino queste mie pagine con un ringraziamento: innanzitutto a chi mi ha permesso di prendere parte a questo importante momento, scegliendomi come Delegata; e, soprattutto, ai colleghi torinesi e piemontesi con i quali ho consolidato o creato un rapporto di stima ed amicizia, che mi hanno dato modo di conoscere aspetti della professione a me ancora sconosciuti e, perché no, anche fatta divertire.

In conclusione se, nonostante tutto, questi sono stati i frutti allora un po' di positività c'è stata in questo appuntamento diversamente memorabile!

Matilde Chiadò

UN AGENTE REALE È SEMPRE CON TE.



Chiedigli come proteggere la tua professione.

Per trovare l'agente Reale Mutua più vicino a te,
consulta l'elenco telefonico o vai sul sito www.realemutua.it

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.



Ancora sulle Specializzazioni

LA SPECIALIZZAZIONE: UN'OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE

È indubitabile, perché sotto gli occhi di tutti, che ormai da tempo la nostra professione si sia incamminata su un percorso che presenta evidenti segni di crisi.

Negli anni è apparso sempre più difficile per il singolo avvocato (e così, complessivamente, per l'intera categoria quale soggetto della vita giudiziaria, politica e sociale) conquistare prestigio, autorevolezza, forza all'interno dell'agone giudiziario nonché un'adeguata preparazione scientifica e pratica; né appare più scontato per l'avvocato soddisfare le proprie legittime aspettative economiche.

Molte sono le cause di queste difficoltà, di cui alcune riguardanti l'intero "sistema giustizia". L'avvocatura, però, non può non guardare prima di tutto a se stessa. Non possiamo nasconderci, ad esempio, che il geometrico aumento del numero degli avvocati (che oggi ha raggiunto l'incredibile numero di 240.000 iscritti agli albi) ha portato ad un progressivo abbassamento della qualità della prestazione professionale, essendo il difensore, soprattutto se giovane, impegnato a "competere" con un numero infinito di colleghi.

Si è così consegnato al terzo millennio un avvocato che, singolarmente considerato, presenta marcati caratteri di debolezza e, conseguentemente, di minore libertà ed efficacia nel perseguire quello che è il "prodotto" del nostro

lavoro, cioè la difesa del cittadino portatore di diritti.

Inoltre i singoli avvocati sono spesso portati ad occuparsi del proprio personale circuito lavorativo, magari faticosamente acquisito, non avvedendosi del fatto che lo svilimento della categoria, in quanto svilimento della professione, colpisce tutti quanti.

In direzione opposta, al fine di rafforzare il ruolo sociale dell'avvocato e garantire la miglior tutela possibile dei cittadini, l'Unione delle Camere Penali Italiane ha da lungo tempo portato avanti numerose iniziative, tra cui quella della "specializzazione" degli avvocati.

L'U.C.P.I. ha iniziato a parlare pubblicamente di questo argomento dal Congresso dell'associazione tenutosi a Bari nel 2004, individuando nella specializzazione uno dei modi attraverso il quale elevare la qualità dell'offerta professionale, garantendo così l'efficace svolgimento della fondamentale funzione di garanzia dell'avvocato, a tutela del cittadino che, spesso inconsapevolmente, si inoltra nella difficile scelta del difensore da cui farsi assistere.

Al fianco dell'U.C.P.I. nella difficile battaglia per l'introduzione delle specializzazioni vi sono state le altre associazioni specialistiche, quali AGI, UNCAT e AIAF, rappresentative rispettivamente degli avvocati giuslavoristi, tributaristi e di famiglia.

Il rapporto con il Consiglio Nazionale Forense è stato di iniziale contrapposizione, a fronte del fatto che l'organo istituzionale, forse in nome di una malintesa "unitarietà" della figura dell'avvocato, rifiutava il principio della creazione di aree di specializzazione e del relativo titolo per coloro che fossero in possesso dei necessari requisiti.

Su questo occorre subito essere chiari: la specializzazione non è mai stata vista dalle Camere Penali come un modo per "separare" l'avvocatura penalista dalle altre, ma semplicemente come un modo, volontaristico, attraverso il quale migliorare la propria preparazione e garantire al cittadino che l'utilizzo di un titolo specialistico, corrisponda effettivamente ad una rigorosa competenza professionale nel campo del diritto indicato.

Con questi obiettivi si giungeva al congresso U.C.P.I. tenutosi proprio a Torino nel 2009 ove, di fronte alla perdurante inerzia del CNF, l'allora Presidente prof. avv. Oreste Dominioni annunciava che l'U.C.P.I. stessa avrebbe, entro breve, introdotto autonomamente la specializzazione penalistica.

A tale netta presa di posizione replicava, sempre dal palco del Congresso di Torino, il presidente del CNF prof. avv. Guido Alpa, affermando che anche in caso di introduzione autonoma della specializzazione da parte dell'U.C.P.I. non sarebbero state intraprese nei con-



Dipinto di Carlo Bossoli (*Lugano 06/12/1815 - Torino 01/08/1884*) - che rappresenta la Processione del Corpus Domini in Via Garibaldi - 1847 - Galleria Arte Moderna di Torino - su concessione della Fondazione Torino Musei - con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo.

fronti dei rappresentanti della stessa iniziative disciplinari, sancendo così, di fatto, una vera “apertura” del CNF al tema delle specializzazioni forensi. Nel maggio del 2010 veniva quindi emanato il “Regolamento della Specializzazione forense dell’avvocato penalista istituita dall’Unione delle Camere Penali Italiane”. Tale regolamento prevedeva la possibilità di iscriversi al corso di “Alta

Formazione Penalistica” organizzato dall’U.C.P.I., per l’avvocato che avesse maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno quattro anni; il corso, di durata biennale, si sarebbe articolato su moduli di duecento ore complessive di lezione, al cui termine, previo superamento di esame orale e scritto da tenersi di fronte alla commissione d’esame della scuola di Alta Formazione, si sarebbe conseguì-

to il titolo di “Penalista Specializzato U.C.P.I.”

In maniera quasi contestuale anche le altre associazioni specialistiche rappresentative degli avvocati giuslavoristi, tributaristi e di famiglia adottavano analoghi regolamenti con riferimento al proprio ambito professionale di competenza.

A questo punto il CNF dava seguito “all’apertura” annunciata al congresso

U.C.P.I. di Torino, dando il via ad un lavoro volto alla redazione di un regolamento sulla specializzazione forense di carattere generale.

Il regolamento prospettato veniva approvato nella seduta del CNF del 24 settembre 2010.

Esso individuava un elenco di undici aree di specializzazione ed un percorso formativo biennale con un minimo di 200 ore di lezione, cui avrebbero potuto accedere gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione all'albo, e al termine del quale, previo esame da tenersi di fronte al CNF, lo stesso organo istituzionale avrebbe conferito il titolo di "avvocato specialista".

Da sottolineare che anche il regolamento sancito dal CNF non prevedeva alcun tipo di "riserva" di esercizio della professione forense agli avvocati muniti di titolo specialistico, essendo la specializzazione una "facoltà" dell'avvocato che avrebbe permesso semplicemente la spendita del titolo.

Con ciò è stata ribadita la volontà di non creare "separazioni" all'interno della categoria degli avvocati bensì la semplice, ma fondamentale, intenzione di certificare, attraverso l'istituzione del titolo di specialista, la particolare preparazione tecnica del difensore nell'ambito di uno specifico settore del diritto.

Purtroppo, una parte dell'avvocatura italiana ha male interpretato le ragioni, le finalità e le positive ricadute del regolamento sopra descritto, proponendo ricorso al TAR del Lazio contro il medesimo, mettendo addirittura in dubbio il potere regolamentare del CNF.

Nel ricorso si legge, testualmente, che la specializzazione indurrebbe in errore i cittadini spingendoli a rivolgersi ad alcuni avvocati in quanto "più specialisti di altri" per decisione del CNF, gettando così "nello scompiglio la famiglia forense italiana".

Questa parte dell'avvocatura manifesta perplessità rispetto ai risultati che la profonda innovazione dello "status

quo" introdurrebbe, dimenticando, però, che è proprio tale status ad aver determinato l'attuale situazione di debolezza di tutta la categoria, la quale "nello scompiglio" c'è già da tempo, proprio in virtù del fatto che, a fronte dell'elevato grado di tecnicismo che hanno assunto i singoli campi del diritto, la figura dell'avvocato generalista non è più adeguata alle attuali esigenze di tutela dei diritti del cittadino.

Quest'ultimo, infatti, si trova davvero confuso proprio perché l'apparente amplissima possibilità di scelta nel mare magnum di 240.000 avvocati, in assenza di criteri distintivi di sorta, si risolve in una scelta il più delle volte casuale, senza che al medesimo sia data la reale possibilità di valutare quale difensore sia più adatto al proprio caso particolare.

Ciò non toglie che un cittadino il quale abbia fiducia in un determinato avvocato possa nominarlo quale difensore anche in assenza del titolo specialistico in capo a quest'ultimo.

E' evidente infatti, e va ribadito fino alla noia, che la specializzazione non ha carattere "negativo", bensì di certificazione "positiva".

Non si stabilisce affatto, e su ciò non possono né devono essere dubbi, che l'avvocato non munito del titolo di "specialista" non possa essere estremamente preparato o addirittura specializzato nella materia a lui sottoposta in quanto settore di sua principale o esclusiva attività, ma semplicemente che il difensore "specialista" ha una competenza, certificata dal CNF, nel settore di specializzazione indicato.

Al XXX congresso di Genova sono state approvate mozioni che mettono in dubbio il prosieguo del regolamento del CNF sulla specializzazione, che avrebbe dovuto entrare in vigore nel giugno 2011 e che ora verrà sottoposto a revisione con presumibili ritardi nell'entrata in vigore.

Nel frattempo occorre dar atto del fatto che, il 23 novembre 2010, è stata ap-

provata dal Senato la legge di riforma dell'Ordinamento professionale, la quale prevede all'art. 8, la possibilità per gli avvocati di ottenere il titolo di specialista secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'Interno previo parere del CNF. I percorsi formativi per l'avvocato specialista sono nella legge indicati in centocinquanta ore di lezione biennali e l'ammissione alle scuole di formazione è permessa dopo l'iscrizione all'albo forense per un solo anno continuativo.

Al di là della riduzione del percorso formativo, non può sottacersi come la sottrazione del potere regolamentare dal CNF in favore del Ministero rappresenti un "vulnus" all'autodeterminazione della categoria, che sarebbe disciplinata dall'esterno senza poter efficacemente interloquire sulla propria disciplina se non nella forma, ridotta, del parere non vincolante.

V'è da dire che l'approvazione definitiva alla Camera della citata legge di riforma professionale risulta essere stata calendarizzata ma comunque è subordinata alla prosecuzione, non scontata, dell'attuale legislatura.

Nel frattempo l'U.C.P.I. ha deciso di varare la propria scuola di Alta Formazione dell'Avvocato Penalista, che inizierà a marzo 2011 nelle sedi di Milano, Roma e Napoli, proseguendo così il proprio autonomo cammino verso la specializzazione. La strada che porta alla specializzazione degli avvocati è, come sopra esposto, complessa e il percorso certamente accidentato, ma rappresenta un'opportunità di rinnovamento che l'Avvocatura italiana ha intrapreso e che non può e non deve abbandonare. Stare fermi e attendere che altri, o peggio il tempo, decidano per noi: ecco cosa davvero non si può permettere la nostra, nonostante tutto amatissima, professione.

Davide Richetta

Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta



Avvocati ed Unità d'Italia

APPUNTI SUL RUOLO DELL'AVVOCATURA PIEMONTESE NELL'ITALIA PREUNITARIA

Il 30 maggio 1814 venne conclusa la pace tra la Francia e gli alleati: l'era napoleonica, a parte la breve parentesi dei Cento Giorni, era finita.

Nel novembre del medesimo anno si apriva il Congresso di Vienna, con il fine precipuo di ridisegnare i confini del Vecchio Continente in base ai nuovi rapporti di forza esistenti tra le potenze europee¹. Caso volle che il manifesto ideologico - culturale "del nuovo ordine" - *"La paix sera faite conformément aux principes du droit public"* - fosse suggerito dal Talleyrand (1754 - 1838).

In Italia fecero ritorno i principi delle antiche dinastie e, tra questi, il re di Sardegna, Vittorio Emanuele I (1751 - 1819). L'orologio della storia venne quindi riportato indietro al periodo pre-rivoluzionario, tant'è che con il Regio editto del 21 maggio 1814 fu stabilito che *"non avuto riguardo a qualunque altra legge intervenuta medio tempore, ad opera di qualunque autorità, si osservassero soltanto le regie costituzioni del 1770 e le altre providenze emanate dai sovrani sabaudi fino al 23 giugno 1800"*².

Questo il contesto - l'Italia della Restaurazione - da cui si intende prendere le mosse per affrontare, per quanto possibile in poche pagine, un tema importante quale il ruolo dell'avvocatura piemontese nel corso del Risorgimento.

Dunque, con il ritorno all'antico regime, nel regno di Sardegna³ venne abrogata l'intera codificazione napoleonica e, nei fatti, ripristinato tutto ciò che in precedenza era stato innovato ed oggetto di riforma; anche la classe forense non andò esente dalle istanze reazionarie del governo di Vittorio Emanuele I che mirava a *"rimettere a tutti i costi in piedi l'anchisolato sistema delle corporazioni di arti e mestieri e dei collegia, non tenendo evidentemente conto del fatto che esso è oramai del tutto inadeguato rispetto alle esigenze della società e del mercato"*⁴. L'esecutivo sabauda, in estrema sintesi, osteggiava quanto più poteva l'ascesa della cosiddetta "borghesia di toga", punta di diamante del terzo stato durante le vicende rivoluzionarie, tanto in Francia quanto nel resto d'Europa⁵. La mancata rivoluzione liberale del 1821 - seguita agli avvenimenti di Spagna del 1820 ed al "pronunciamento di Nola" - mise in evidenza le tensioni e le contraddizioni di una società imbrigliata in archetipi sociali oramai superati.

Proprio in Piemonte l'avvocatura svolse un ruolo di primo piano nei moti liberali⁶, per poi diventare negli anni a venire parte fondante di una nuova classe dirigente moderata⁷.

Una volta ripreso il controllo dei propri Stati - siamo nel 1822 - Carlo Felice mise mano ad una serie di riforme, tra

le quali una delle più urgenti riguardò, con l'Editto del 22 settembre, l'ordinamento giudiziario (ed è bene ricordare che, di tale riforma, Prospero Balbo ed il suo principale collaboratore l'avvocato Gambini, erano stati tra i principali propugnatori negli anni addietro). Venivano così aboliti i cosiddetti diritti di *"sportule, di regalie e relazione"*⁸, assegnando ai magistrati uno stipendio fisso, liberandoli in tal modo da un'innaturale dipendenza economica dalle stesse parti in causa⁹.

L'Editto del 1822 non fece propri *"gli intendimenti ben più vasti di Prospero Balbo"*¹⁰, non concedendo alcuna indipendenza alla magistratura¹¹, comunque condizionata dal favore regio, né presentando le caratteristiche di sistematicità e razionalità nella compilazione della precedente normativa napoleonica.

Gli anni successivi, per certi versi meno oppressivi di quelli precedenti, videro l'emanazione delle *"Leggi criminali e civili del Regno di Sardegna"* del 1827¹² (che, per quanto riguardava l'avvocatura, riprendevano in larga parte le disposizioni delle Regie Costituzioni) e l'abolizione della feudalità nel 1835.

Salito al trono, Carlo Alberto (27 aprile 1831) continuò a seguire la politica del suo predecessore. I tempi erano maturi per grandi rivolgimenti culturali e sociali, come dimostrato dal

trionfo della monarchia orleanista in Francia e dalla sua forma costituzionale, ove, secondo le parole di Adolphe Thiers (1797 - 1877), “*il Re regna ma non governa*”.

La borghesia, dalle cui fila proveniva gran parte dell'avvocatura, era oramai pienamente consapevole del ruolo che era chiamata a ricoprire nella società; nel nostro Piemonte figure quali l'avvocato Cesare Brofferio¹³ (1812 - 1866) - repubblicano accanito che fu scrittore, poeta, storico, drammaturgo e deputato al Parlamento subalpino - incarnarono in maniera evidente il dinamismo di quell'epoca.

Si giunge così alla grande fiamma del Quarantotto che portò negli stati preunitari il vento della costituzione (ironia della sorte, vista la cacciata della monarchia di luglio, proprio di quella francese del 9 agosto 1830).

Lo Statuto¹⁴ era firmato e promulgato da Carlo Alberto, piuttosto recalcitrante, nella notte del 4 marzo 1848, quale “*legge fondamentale e perpetua della monarchia*”: terminava così l'esperienza della monarchia assoluta¹⁵ nel Regno di Sardegna.

Vi fu poi la guerra con l'Austria, le Cinque Giornate di Milano (18 - 22 marzo 1848), l'armistizio di Salasco e poi ancora la disfatta di Novara, la Repubblica Romana¹⁶ e la gloriosa difesa di Venezia (dal gennaio 1848 all'agosto 1849) che ebbe la sua anima proprio in un avvocato, Daniele Manin (1804 - 1857).

Proprio di Manin fu celebre una lettera indirizzata nel 1854 - quando era oramai da tempo in esilio a Parigi - alla “*Presse*” in risposta ad un intervento tenuto dall'esponente *whig* Lord John Russel (1792 - 1878) alla Camera dei Comuni: “*Noi non domandiamo all'Austria di diventare umana e liberale; le chiediamo di andarsene*”¹⁷.

Dopo la sconfitta e l'abdicazione di Carlo Alberto, si verificò una profonda crisi istituzionale che coinvolse il Parlamento (peraltro tra il 1847 ed il 1855, il Presidente del Senato del Regno di Sardegna era l'avv. Giuseppe Manno¹⁸ poi Presidente del Senato del Regno d'Italia), il Re e il gabinetto d'Azeglio; crisi che trovò il suo apice nel Proclama di Moncalieri.

Seguì poi l'ascesa politica di Cavour -

chiamato a far parte del governo dopo la morte del ministro dell'agricoltura Santarosa - e l'affermazione dei liberali con l'avvio della politica anticlericale (fu Giuseppe Siccardi - giurista e poi magistrato di Cassazione - a far approvare dalla Camera l'abolizione delle immunità ecclesiastiche¹⁹).

Proprio in quegli anni, fu particolarmente attivo sulla scena politica piemontese anche un altro avvocato: Urbano Rattazzi (1808 - 1873).

Rattazzi - già a partire dai fatti del 1848, figura tra le più importanti nel panorama politico subalpino²⁰ - entrò a far parte del governo presieduto da Cavour per assumere, dapprima, il dicastero di Grazia e Giustizia e, successivamente, quello degli Interni²¹.

È bene ricordare che sempre negli anni Cinquanta dell'Ottocento videro la luce due importanti provvedimenti riguardanti l'avvocatura piemontese: il nuovo codice di procedura civile del 1854 e poi, a seguire, il più importante Regolamento del 17 aprile 1859 “*per l'esercizio della professione di Procuratore presso le Corti d'Appello e i Tribunali Provinciali*” (“*con un*

¹ Come ha avuto modo di evidenziare Umberto Levra “*l'assetto istituzionale e sociale uscito dal Congresso di Vienna*” somigliava però “*ben poco a quello della fine del Settecento*” (U. LEVRA, *La statistica morale del Regno di Sardegna tra la Restaurazione e gli anni Trenta: da Napoleone a Carlo Alberto*, in *L'Età della Restaurazione e i moti del 1821*, Edizioni l'Artistica di Savigliano, Savigliano, 1992, p. 137).

² Regio Editto del 21 maggio 1814, in *Regi Editti Patenti e Manifesti e Proclami usciti dai torchi della Real Stamperia di Torino*, Torino, 1814, vol. I.

³ Il Piemonte durante il periodo napoleonico era stato annesso alla Francia.

⁴ S. PARINI INNOCENTI, *Ad auxilium vocatus. Studi sul praticantato da Napoleone alla legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in *Avvocati e Avvocatura nell'Ottocento*, a cura di Antonio Padoa Schioppa, il Mulino, Bologna, 2009, p. 96

⁵ Anche nella penisola italiana la partecipazione della classe forense agli eventi rivoluzionari (e poi alle vicende dell'Impero) fu particolarmente rilevante, come dimostrato dalla presenza di numerosi avvocati nei governi delle “*repubbliche giacobine*” sorte in Italia alla fine del Settecento. Basti ricordare, nel 1798, la presenza degli avvocati Francesco Riganti e Luigi Costantini nel governo della Repubblica Romana.

Nella Repubblica Cisalpina fu, invece, particolarmente attivo l'avvocato Giuseppe Luosi (1755 - 1830) che ricoprì il ruolo di Ministro della Giustizia, per poi diventare membro dell'esecutivo durante il Regno d'Italia sotto Eugenio Beauharnais (1781 - 1824).

Non meno importante fu la partecipazione di avvocati e giuristi alle vicende della Repubblica Partenopea, di cui l'avvocato Francesco Mario Pagano (giustiziato nel 1799 insieme a Domenico Cirillo, Giorgio Pigliacelli e Ignazio Ciaia) fu uno dei principali protagonisti.

⁶ Basti pensare che al momento della concessione della costituzione da parte Carlo Alberto - all'epoca Principe di Carignano e Reggente del Regno per conto Carlo Felice - erano presenti un gruppo di borghesi, tra cui gli avvocati Francesco Garau e Giuseppe Vismara (legato a Matilde Viscontini Dembowski, donna che Stendhal amò non ricambiato)

abbozzo di codice deontologico che disciplina i rapporti con i clienti, il diritto alla percezione degli onorari, la regolamentazione delle scritture e dei documenti di parte con il regime delle ritenzioni²²), approvato dieci giorni prima dello scoppio delle ostilità con l'Austria. Proprio il 1859 fu l'anno della svolta (con i fatti d'arme di San Martino e Solferino; battaglia, quest'ultima, definita da Napoleone III in un dispaccio inviato all'Impera-

trice Eugenia “*grande bataille grande victoire*”), che portò al ricongiungimento della Lombardia con il Regno di Sardegna (realizzando così una delle più antiche aspirazioni politiche di Casa Savoia sin dai tempi di Emanuele Filiberto, s'intende il “Testa di Ferro”). Si giunge così al 1860 ed alla spedizione dei Mille (o meglio i 1089²³) - dei quali all'incirca duecento erano avvocati - che, dopo essere sbarcati a Marsala, intrapresero la lotta che li

portò a vincere le armi borboniche sul Volturno.

L'Unità d'Italia - di cui oggi celebriamo il centocinquantesimo²⁴ ed alla quale, come si è cercato di evidenziare in questo breve contributo, fu tutt'altro che estranea l'“avvocatura italiana” - arriverà l'anno seguente (e con essa., dopo un decennio, anche l'agognata Legge Professionale Forense del giugno 1874).

Alviero Sistri

⁷ Tra le cui fila spiccarono diverse figure di giuristi quali Carlo Boncompagni, Giuseppe Buniva, Teresio Plebano, Riccardo Sineo ed altri ancora.

⁸ Editto 27 settembre 1822, in *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, XII, Torino, 1845.

⁹ Pare opportuno ricordare che tra i più importanti lasciti della Rivoluzione Francese vi è di certo l'affermazione del principio di gratuità della giustizia (s'intende oltre alla certezza del diritto ed all'abolizione dei privilegi feudali).

¹⁰ P. ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in *L'Età della Restaurazione e i moti del 1821*, Edizioni l'Artistica di Savigliano, Savigliano, 1992, p. 108.

¹¹ E' interessante osservare che l'obbligo di motivare le sentenze non era previsto nell'Editto del 1822, venendo introdotto nell'ordinamento sabauda solo nel 1838.

¹² Anche note come codice feliciano.

¹³ Brofferio fu anche il padre del “Messaggero Torinese”, giornale nato nel 1837 e particolarmente attento alle tematiche sociali dell'epoca.

¹⁴ Il termine statuto era riconducibile al linguaggio giuridico dell'*ancien regime* e non richiamava alla memoria i più o meno recenti moti insurrezionali (basti pensare alla Spagna, a Napoli ed alla Sicilia).

¹⁵ Per quanto riguarda l'ambito di nostro interesse, è bene richiamare gli articoli relativi all'ordine giudiziario: “*Art. 68 La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce; Art. 69 I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio; Art. 70 I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge; Art. 71 Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie; Art. 72*

Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi; Art. 73 L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo”

¹⁶ Tra i membri del governo della Repubblica vi fu anche l'avvocato Giovita Lazzarini, che ricoprì l'ufficio di Ministro della Giustizia (morto poi esule a Nizza nel 1849)

¹⁷ P. ROSSI, *Storia d'Italia dal 1815 al 1814*, Mursia, Milano, 1978, p. 154

¹⁸ Giuseppe Manno, prima dell'avvento al trono di Carlo Alberto, fu anche consigliere nel Supremo Consiglio di Sardegna partecipando così ai lavori volti a riformulare le leggi civili e criminali

¹⁹ Le note leggi n. 1013 del 9 aprile 1850 e n. 1037 del 5 giugno 1850


²⁰ Deputato e ministro della pubblica istruzione nel governo Casati, ebbe l'ingrato compito di informare la Camera della sconfitta di Novara

²¹ Pare opportuno evidenziare che, proprio per iniziativa del battagliero Rattazzi, fu approvata la legge che portò alla soppressione delle corporazioni religiose

²² S. PARINI INNOCENTI, op. cit., p. 99

²³ Per quanto riguarda la provenienza dei volontari garibaldini è interessante osservare come più di centosessanta fossero bergamaschi, una settantina i milanesi, all'incirca un centinaio meridionali (napoletani, calabresi e siciliani), un centinaio tra bresciani e pavesi, poco più di cento i toscani. A questi si aggiungeva anche uno sparuto numero di stranieri, tra cui ungheresi, polacchi, inglesi, tedeschi e addirittura un suddito della Sublime Porta

²⁴ Eccetto che per Roma che verrà annessa solo nel 1871, dopo la caduta del Secondo Impero in Francia.



LA DITTA MACCARIO ALESSANDRO S.R.L.
GROSSISTA

IN OREFICERIA, GIOIELLERIA, ARGENTERIA, LISTE NOZZE E BOMBONIERE
PRATICHERÀ AGLI AVVOCATI DEL FORO DI TORINO
LE SEGUENTI CONDIZIONI AGEVOLATE SUGLI ACQUISTI:

GIOIELLERIA

RISPARMIO DEL 40%

OREFICERIA

RISPARMIO DEL 30%

ARGENTERIA

RISPARMIO DEL 30-50%

*Le presenti condizioni agevolate di acquisto
non potranno essere applicate in riferimento a marchi soggetti a vincoli di mercato*

Maccario Alessandro S.r.l.

Via San Tommaso, 25 • Torino • Tel. 011.5623335 • Fax 011.540451 • e-mail: info@gioielleriemaccario.it
Lunedì 15.00 - 19.00 • da Martedì a Venerdì 10.00 - 19.00 orario continuato • Sabato 10.00 - 12.30 | 15.30 - 19.00

www.gioielleriemaccario.it



Esperienze

AFGHANISTAN

L'avvocato Mauro Anetrini è stato in Afghanistan dal 21 luglio al 15 settembre dell'anno scorso.

I

Su incarico del Ministero degli Esteri ha partecipato al programma di ricostruzione del sistema giuridico del Paese.

Qui di seguito ci fa brevemente partecipare dell'esperienza vissuta.

È poi possibile leggere ciò che questo tempo gli ha suggerito consultando il suo profilo su Facebook.

“Questa non è un'autobiografia. Non nelle mie intenzioni, almeno.

Questo è l'inizio di una storia, che spero non finisca”.

Quando sono sbarcato a Kabul, la prima impressione è stata la sorpresa. L'aereo, prima di atterrare, aveva sorvolato montagne brulle, di colore marrone tendente al grigio. Non avevo visto un solo albero, un torrente, un poco di verde che mi consentisse di comparare quelle montagne alle vette del mio Piemonte. Nulla.

A compensazione di questo iniziale disorientamento, non mi erano sfuggiti gli insediamenti militari collocati a ridosso dell'aeroporto, i caccia americani allineati in prossimità della pista e gli hangars dell'aviazione statunitense. Saigon, ho immediatamente pensato: questa è Saigon.

Prima del mio rientro in Italia, ho incontrato e brevemente frequentato l'inviato speciale di La Repubblica,

al quale - nel corso di una cena tanto piacevole quanto disgustosa in una pizzeria che di italiano possedeva soltanto il nome - ho riferito la mia impressione, che è stata prontamente tradotta in una domanda al Gen. Petraeus (il comandante della Missione Nato in Afghanistan). Petraeus ha gentilmente eluso la risposta e si è limitato ad evidenziare di non essere Westmoreland. Lo so anch'io - grazie tante - che Petraeus non è Westmoreland e che il Ramadan non è il Tet. Ma, fatta la tara delle differenze, le somiglianze restano e sono preponderanti. Questo lo vedremo tra non molto, temo.

Ad ogni buon conto, riprendendo il discorso, sbarco a Kabul e mi imbatto subito nella confusione dei paesi occupati: burocrazia frontaliera, assembramento al ritiro bagagli e locali fatiscenti. All'esterno, però, l'incaricato al mio prelievo era presente e, dopo un cordiale Good morning, sir. How are you?, ha caricato il bagaglio e mi ha fatto salire sul mezzo blindato della nostra Cooperazione.

Nonostante non avessi chiuso occhio per tutta la notte, ero sufficientemente vigile da scrutare quello che mi circondava. L'aeroporto non dista molto dalla sede della Cooperazione Italiana, ma il tragitto mi parve estremamente istruttivo: avevamo percorso appena poche centinaia di metri quando l'autista mi fece notare il luogo in cui, l'anno scorso, sono morti alcuni nostri soldati in un agguato degli insurgents. Poi, lasciata la Jalalabad Road e circumnavigato il Mausoleo di Massoud

- nella omonima Square - si entra nella c.d. green zone, nella quale sono situate le sedi diplomatiche, compresa la nostra. L'area è completamente blindata. Basti pensare che, in poche centinaia di metri, ci si trova a dover superare almeno sette check points con bande di rallentamento collocate sul terreno, a corredo di quegli splendidi muri di cemento armato che, nelle intenzioni, dovrebbero proteggere gli abitanti dell'area da eventuali attacchi terroristici. Ho visto tanti uomini armati, in divise di ogni colore, e ho riconosciuto senza fatica il mitico AK 47, con tanto di caricatore inserito.

Superati i controlli di sicurezza, sono entrato nel nostro compound: ad attendermi, sorridente, c'era Luca Oggiano.

II

Quel giorno - era il 21 luglio - non sapevo ancora che, in seguito, avrei deciso di raccontare la mia esperienza. A dire il vero, non immaginavo neppure che avrei scritto delle favole e che mi sarei preso una sbandata per il luogo e per la gente che lo abita. Quel giorno, la mia mente era orientata esclusivamente al lavoro che, da tecnico, avrei dovuto svolgere: fai ciò che devi e torna a casa, mi ripeteva.

Fortunatamente, le cose hanno preso una piega diversa. Devo dire grazie ad Alberto Bortolan, direttore della Cooperazione Italiana, ad Arif e a tutti gli altri di cui parlerò nelle prossime pagine se le cose non sono andate così, ma molto - molto - meglio.

A conti fatti, sono convinto di avere

trascorso la più faticosa ed entusiasmante vacanza della vita, nel corso della quale ho recuperato la curiosità perduta e ho invertito alcuni parametri di giudizio incrostati sulla mia anima. Non so se ho incontrato Dio. Certo, i nostri passi sono stati, più volte, sul punto di incrociarsi.

III

Dicevo poc'anzi che mai avrei immaginato di scrivere favole. La favola è esercizio della fantasia, espressione di sentimenti e sintesi di emozioni; non ha contenuti precettivi e dipinge personaggi immaginari. Prova a parlare di favole ad uno che fa del credo kelseniano una ragione di vita e ti coprirà di miserie.

Eppure io le ho scritte: ne sentivo il bisogno. La rule of law, trascorso qualche giorno, ha cominciato ad andarmi stretta, mentre cresceva il desiderio - l'aspirazione, direi - di fare qualche cosa di utile.

Intendiamoci. La stella polare dei miei pensieri è sempre stata la regola giuridica: avevo studiato la Costituzione e mi ero ripromesso di rispettarla e ispirare alla stessa ogni mia azione. Non ho cambiato di una sola virgola le mie convinzioni giuridiche, né quelle politiche. Liberale ero e liberale sono rimasto; e, da liberale, mi sono comportato quando ho difeso l'indipendenza del Pubblico Ministero, così come avrei fatto qui, a casa mia. Né mi sono dimenticato gli insegnamenti di Marcello Gallo, mio Maestro, quando ho espresso le mie perplessità sull'approssimazione logica e linguistica dei testi di legge predisposti sotto tutela statunitense.

Oltre a questo, ho scoperto che esistono gli uomini bisognosi: una categoria giuridica della quale, fino ad allora, avevo soltanto sentito parlare.

Il cielo di Kabul, la notte, non è così diverso dal nostro. Me ne sono accor-

to una sera, quando, sigaretta in una mano e birra inglese nell'altra, ho alzato lo sguardo e ho assaporato il silenzio che circonda le stelle: ascoltavo un bellissimo brano del grande Satchmo. Gli elicotteri erano a terra e regnava il silenzio.

La sola rule of law non può spiegare tutto questo e, soprattutto, non ne definisce le emozioni. Se vai in un Paese straniero, martoriato da trent'anni di guerra e assoggettato ad una occupazione di cui non si riesce a intravedere la fine, devi chiederti che senso ha il tuo lavoro: a che cosa serve, per chi lo fai e come lo vuoi fare. I comunicati ufficiali delle varie Conferences on Afghanistan che si susseguono individuano obiettivi, il modo di raggiungerli e propongono una catena infinita di numeri, cifre, risultati, a fronte dei quali ci dobbiamo chiedere se è davvero questa la via per affermare lo Stato di Diritto come lo intendiamo noi e, quel che più conta, quale Stato di Diritto e per chi.

Certo, abbiamo scritto una Costituzione e abbiamo prodotto leggi e codici.

Abbiamo fatto troppo. Non erano trascorsi che pochi giorni dal mio arrivo che già avevo acquisito consapevolezza del gravissimo errore commesso. L'Afghanistan è vittima di una indigestione di provvedimenti normativi, che - come uno stomaco frustrato da troppe privazioni - non è in grado di assimilare. Io penso che tutto ciò dipenda, in larga parte, da responsabilità nostre. Siamo noi i fornitori ufficiali degli acidi gastrici che dovrebbero assicurare la digestione: i nostri contribuenti pagano fior di tasse, per questo. Invece no. Invece noi parliamo di governance - vale a dire del controllo del sistema nel suo complesso - e ci mettiamo dentro (mi si perdoni l'espressione impropria, ma rappresenta la nuda realtà dei fatti) anche justice, dimenticando ciò che, da secoli, andiamo ripetendo.

Io sono un occidentale e sono cresciuto protetto da una meravigliosa Costituzione. Sulla mia scrivania, da sempre, tengo una copia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1791. Considero la rivoluzione francese il punto di svolta della Storia. Sono un uomo libero.

Non voglio essere un colonizzatore: non voglio modellare a mia immagine e somiglianza chi è diverso da me.

Durante la mia permanenza in Kabul, ho scritto sulla campagna elettorale e sui manifesti dei candidati e ho parlato del volto della Gorgone del potere che si cela dietro la politica. Non era certo il caso di andare fino a Kabul per cercare il fondamento della grundnorme, lo so. Ma, per quel nulla che valgono i miei pensieri, non voglio sentirmi responsabile di una scelta che non condivido.

Queste le cose che pensavo, quella sera, ascoltando il grande Satchmo e sorseggiando una birra. Le stesse che penso ancora.

IV

Ho avuto splendidi compagni di viaggio, ai quali devo una lezione di umiltà di cui avevo bisogno e l'insegnamento alla condivisione.

Ho lavato i piatti per loro e me ne vanto. Ho cucinato. Li ho accolti come vecchi amici e sono stato ricambiato, con gli interessi. Ci siamo voluti bene, insomma. Meriterebbero, ciascuno e tutti insieme, un elogio per quello che fanno e per quello che sono.

Ho incontrato, infine, un popolo meraviglioso.

Gente che può scegliere di rifugiarsi in montagna e condurre una guerra senza quartiere scacciando il nemico di turno e che, allo stesso tempo, sa essere generosa e disponibile.

Di loro mi sono innamorato e, per loro, oggi scrivo.

Mauro Anetrini



Dalle Associazioni

LA SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL DIFENSORE PENALE: DATI, CURIOSITÀ E RIFLESSIONI

Nel 2001 la modifica dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale suscitò consensi per molti motivi.

La previsione di criteri automatici di designazione del difensore d'ufficio stabiliva una netta cesura tra magistrato procedente ed avvocato nominato, dando a quest'ultimo una indispensabile autonomia.

La statuizione di meccanismi per la retribuzione del difensore da parte dello Stato, in situazioni d'impossibilità ad ottenere il pagamento da parte dell'assistito, dava all'avvocato maggiore stimolo ad assumere concretamente tutte le iniziative necessarie per la difesa, non solo nell'adempimento del dovere di diligente assistenza, ma anche con prospettive di un, seppur ipotetico, lontano e molto contenuto, introito.

Eliminata la generica indicazione che l'avvocato che veniva iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio dovesse essere "idoneo e disponibile", il comma 1 bis stabiliva la necessità che il professionista fosse munito di attestazione di idoneità conseguente alla partecipazione a corsi di aggiornamento e ciò faceva credere che vi fossero definitivamente i presupposti perché la difesa d'ufficio fosse un concreto esercizio di un diritto del cittadino e del dovere di difesa dell'avvocato, con buona pace

del Cordero che l'aveva definita "vuoto simulacro".

L'Unione delle Camere Penali e le singole Camere Penali territoriali, poi, si vedevano riconoscere a livello normativo una funzione formativa e di aggiornamento. Infatti, il comma 1 bis le individuava come possibili enti organizzatori dei corsi, il che, tra l'altro, costituisce una specifica peculiarità, rispetto ad ogni altra realtà associativa. Tuttavia, la formulazione del citato comma 1 bis ha suscitato non pochi problemi interpretativi.

La genericità dell'assunto "conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza, al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale" è forse stata formulata per consentire agli Ordini una autonoma regolamentazione per l'attestazione della idoneità.

Ma, posto che avvocati siamo ed abbiamo nel nostro DNA la ricerca di ogni possibile interpretazione delle norme, ha trovato spazio una tesi restrittiva e letterale, che vorrebbe far discendere automaticamente dalla frequenza al corso l'idoneità, senza ulteriori filtri, il che comporterebbe un evidente abbattimento qualitativo, potendosi supporre che la mera presenza agli eventi formativi non garantisca l'apprendimento.

Inoltre, il concetto di idoneità richiamerebbe più quello di presenza e persistenza di alcune caratteristiche personali, ad esempio l'assenza di condanne dal punto di vista deontologico, che quello della preparazione specifica rispetto a determinate materie.

La maggior parte degli Ordini forensi, ed in particolare quello di Torino, hanno tuttavia deciso che il corso potesse essere dotato di un colloquio finale e di prove scritte dalle quali far emergere una "idoneità", il cui concetto andava doverosamente esteso a quello di competenza.

La realtà che si è dovuta affrontare nella gestione della scuola torinese "per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale", edizione 2010, organizzata dalla nostra Camera Penale Vittorio Chiusano insieme con il Consiglio dell'Ordine di Torino, è stata tale da giustificare la massima attenzione a meccanismi di verifica della competenza.

I colloqui finali sono terminati a dicembre e, ringraziando i colleghi Alessio, Alvares, Bortolotto, Bruno, de Sactis, d'Ettore, Fracchia, Ferramosca e Gilardino, che con me hanno partecipato al consiglio di gestione della scuola, credo sia tempo di bilanci e soprattutto di valutare il senso del molto lavoro svolto.



Dipinto di Carlo Bossoli (*Lugano 06/12/1815 - Torino 01/08/1884*) - che rappresenta i Fuochi d'artificio in Piazza Vittorio a Torino - 1853 - Galleria Arte Moderna di Torino - su concessione della Fondazione Torino Musei - con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo.

Gli iscritti, appartenenti sia al foro di Torino che a quelli di altre città del Piemonte, sono stati centocinquantotto, di cui circa la metà erano praticanti con patrocinio, (che avrebbero potuto, quindi, iscriversi alle liste dei difensori d'ufficio solo dopo aver conseguito il titolo di avvocato).

Tra i partecipanti, un terzo al momento dell'iscrizione ha dichiarato di esercitare la professione in ambito esclusivamente penale, un altro terzo ha dichiarato un'attività mista, attinente il diritto civile, penale ed anche amministrativo e un ulteriore terzo ha negato di avere qualsiasi esperienza in materia penale, affermando che la partecipazione alla scuola era appunto finalizzata all'apprendimento delle nozioni necessarie per operare in questo campo. Nel 2010, per la prima volta, è stato somministrato un test iniziale che aveva lo scopo di dare consapevolezza a ciascun iscritto della sua preparazione su materie penalistiche e di fornire al

consiglio di gestione della scuola un quadro iniziale delle competenze dei partecipanti.

La valutazione dei test ha consentito di constatare come ben oltre il 50% degli iscritti avesse dato risposte sbagliate in numero tale da far ritenere insussistente una preparazione minima, in assenza della quale la sola fruizione delle lezioni sembrava non poter portare i colleghi ad un accettabile livello tecnico deontologico per svolgere adeguatamente una difesa penale.

Ogni singolo partecipante è stato reso edotto delle carenze della sua preparazione con la restituzione del test in cui era stato annotato del numero degli errori ed invitato a utilizzare i sette mesi di durata del corso per colmare le lacune.

Nel corso di tale periodo il lavoro che il consiglio di gestione della scuola ha svolto è stato molto:

- dopo gli iniziali adempimenti

organizzativi, in ognuna delle 31 lezioni la sottoscritta, e almeno un altro componente del comitato, hanno assistito e presentato i relatori, curando che si potesse anche determinare un'interazione con i partecipanti;

- è stata svolta l'attività di controllo delle presenze sia all'ingresso che all'uscita;

- si sono preparati i casi concreti per far redigere ai partecipanti atti d'appello, patteggiamenti, ricorsi in materia di misure cautelari ed in tema di esecuzione;

- si sono accompagnati gli iscritti in gruppi di venticinque ad approfondite visite in carcere, che, con la presenza attiva ed appassionata del direttore Pietro Buffa, si sono rivelate esperienze deontologiche significative per i rapporti con i detenuti e gli agenti di Polizia Penitenziaria. Esperienze professionali, ma anche umane,

soprattutto per chi, e si trattava di circa la metà dei partecipanti, non aveva mai varcato la soglia di un penitenziario.

Man mano, però, che si analizzavano gli elaborati scritti, è cresciuto il dubbio che le lezioni, pur non meramente teoriche e di buon livello, non sarebbero state sufficienti a colmare le lacune, constatando che a volte l'ansia di alcuni degli iscritti per il timbro di presenza sul libretto fosse maggiore all'ansia di approfondire temi giuridici.

Di concerto tra Camera Penale e Consiglio dell'Ordine, quindi, si è stabilito che il colloquio finale consistesse non solo, come per gli anni precedenti, nella discussione di una difesa simulata corredata da qualche cenno su eventuali errori commessi negli elaborati scritti, ma dovesse essere articolato in modo da consentire al partecipante di dimostrare di aver colmato le lacune evidenziate dal test.

Si sono quindi registrati dati positivi.

Circa il 30% ha mostrato di aver raggiunto un ottimo livello di preparazione, il che è incoraggiante per il futuro della nostra professione.

Molti, con preoccupanti dati di partenza rilevati dal test, hanno davvero studiato, dimostrando, almeno a livello teorico di aver compreso gli errori commessi.

Circa un terzo dei partecipanti ha mostrato grande serietà effettuando un'autovalutazione dei propri limiti di preparazione, tant'è che tale percentuale o non si è presentata al colloquio finale o nel corso dello stesso ha chiesto di ripresentarsi ad una successiva edizione della scuola, comprendendo la necessità di ulteriori approfondimenti e di studio.

Non è stato necessario, quindi, che la scuola trasmettesse al Consiglio dell'Ordine giudizi negativi che avrebbero determinato, come concordato precedentemente, la negazione dell'idoneità.

Tuttavia questa esperienza ha anche

posto molti interrogativi.

Infatti, è ovvio che chi esercita in ambito penale o ha svolto pratica penalistica avrà davvero tratto giovamento dal corso, dall'elaborazione degli atti ed anche dal confronto instaurato nell'ambito del colloquio finale.

Chi, invece, si è molto applicato per colmare le lacune, provenendo da un'esperienza meramente civilistica, avrà studiato un testo di procedura penale, tuttavia il suo livello teorico non sarà supportato da un livello pratico accettabile.

Molti di coloro che hanno sostenuto i colloqui finali ci hanno ringraziato per aver consentito loro in quella sede di comprendere come si operi in concreto un patteggiamento oppure quale differenza esista tra il fascicolo del dibattimento e quello del P.M..

In molti hanno giustificato le loro scarse conoscenze con il fatto di non aver mai partecipato, e nemmeno assistito, ad un'udienza penale.

Altri, persone molto per bene e assolutamente in buona fede, hanno giustificato la loro totale mancanza di pratica, sostenendo che essi non avrebbero comunque esercitato la difesa penale, pur iscrivendosi alle liste, perché già avevano programmato di dirottare ogni cliente ipotetico su altro collega che avrebbe effettivamente svolto il lavoro, così dimostrando di non rendersi conto che tale condotta avrebbe comportato uno sviamento di clientela con profili di illiceità deontologica.

Buona parte degli iscritti, quella che mostrava minore esperienza e maggiore volontà di apprendimento, anche nei colloqui finali ha chiesto informazioni, pareri, chiarimenti su argomenti davvero basilari, quelli che potremmo definire "i fondamentali".

Ciò ha generato una forte perplessità, se si considera che le domande provenivano da professionisti che già avrebbero potuto da tempo esercitare la difesa penale.

Esiste la necessità di chiedere a chi vuol partecipare alla scuola di presentarsi attivamente prima dell'iscrizione a udienze penali, quantomeno per essere in grado di capire concretamente quale rilevanza possano avere i consigli o le massime espresse dai relatori durante le lezioni.

Esiste, anche la necessità di ritrovare la figura di un "dominus", che spieghi ciò che accade in udienza, che insegni a distinguere i comportamenti deontologicamente leciti da quelli illeciti, che durante la pratica dia consigli, gli stessi che sono stati richiesti più volte in sede di colloqui finali.

E' impossibile che "la scuola per la formazione del difensore penale" possa colmare i deficit formativi pregressi dei suoi iscritti, fino a renderli in grado di esercitare una accettabile difesa, se mai ad essa prima si erano anche lontanamente accostati.

Si potrebbe ipotizzare di aggiungere all'attuale programma un tutoraggio di almeno dieci udienze da parte di colleghi che davvero abbiano voglia e tempo di svolgere il ruolo del "dominus".

Si potrebbe stabilire quale requisito necessario per l'ammissione alla scuola l'assistenza, anche solo come uditori, ad un certo numero di udienze penali.

La sensazione è che la scuola per la formazione del difensore penale sia vista da una parte di coloro che ogni anno si iscrivono come un mezzo per la ricerca di un diverso sbocco professionale e di introiti, considerando l'ambito penale una specie di arena in cui barcamenarsi con patteggiamenti e con acquisizioni al fascicolo del dibattimento, senza quella dignità difensiva che solo può nascere dalla conoscenza e dall'esercizio delle regole procedurali e dall'orgoglio della funzione svolta.

Ma quest'ultima osservazione non vale solo per le difese d'ufficio.

Silvana Fantini



DELIBERA DELLA CAMERA PENALE SULLA MATERNITÀ

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, riunitosi in data 11 maggio 2009.

rilevato

che il fondamentale principio di eguaglianza non debba restare mera affermazione formale ma debba trovare concreta attuazione, essendo lo Stato esplicitamente impegnato dall’art. 51 della Costituzione a porre in essere azioni positive perché detto principio sia sostanziale e dunque concretamente vissuto dagli uomini e dalle donne;

che la Costituzione con l’art. 37 tutela la maternità, imponendo che le condizioni di lavoro della donna debbano consentire l’adempimento di questa essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione;

considerato

che la professione di avvocato si giova dell’apporto di donne e uomini che con eguale preparazione e con specificità proprie di ciascuno genere sono strumento per la tutela dei diritti di libertà dell’individuo in applicazione dell’art. 11 Cost.;

che quindi la professione di avvocato deve essere serenamente esercitata da persone di genere femminile, le quali non solo non possono essere discri-

minate per la loro scelta di divenire madri, ma debbono essere protette in modo che tale loro scelta non sia inconciliabile con l’attività difensiva;

che, a prescindere dall’effettivo stato di salute della donna avvocato, lo stato di gravidanza deve essere ritenuto legittimo impedimento con le modalità di ogni lavoratrice che fruisce per legge di una astensione obbligatoria per maternità non inferiore a due mesi antecedenti al presunto parto e a tre mesi successivi, avendo il legislatore ritenuto che vi sia in tali periodi assoluta incompatibilità con le prestazioni lavorative;

rilevato

che sono numerosi i provvedimenti di merito e di legittimità che non riconoscono la gravidanza e il puerperio come legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p. se non supportati da certificazione medica attestante lo stato di malattia o di pericolo;

che per contro non può ulteriormente tollerarsi che le colleghe in gravidanza debbano subire discriminazioni sia rispetto ai colleghi di genere maschile, sia rispetto a tutte le altre lavoratrici che, anche in ambito giudiziario, vedono ampiamente tutelato il loro diritto alla maternità anche oltre il limite minimo di complessivi 5 mesi;

che tale diritto è ampiamente riconosciuto anche alle donne magistrato, che pure svolgono una funzione determinante nel delicato equilibrio della regolare celebrazione dei processi;

ritiene

che gli ultimi due mesi di stato di gravidanza ed i primi tre mesi di puerperio debbano essere coperti da presunzione di assoluta impossibilità a svolgere anche la professione di avvocato e che detta condizione debba costituire legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter c. 5, a prescindere dall’effettivo stato di salute della donna avvocato;

che, quindi, ai fini della legittimità della richiesta di rinvio dell’udienza debba ritenersi sufficiente l’attestazione da parte del medico della data presunta del parto in conformità a quanto previsto dal dlgs 151/2001 per tutte le lavoratrici;

che tale interpretazione, conforme ai principi costituzionali, comporterebbe un periodo di rinvio non incompatibile con l’ordinata e tempestiva celebrazione dei processi;

condividendo

la delibera della Camera Penale di Trieste “Prof. Sergio Kostoris” del 7.4.09 e della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” del 6.5.09 si impegna

a promuovere iniziative positivamente orientate alla sensibilizzazione dei capi degli Uffici per l'applicazione di una simile interpretazione costituzionalmente orientata ed alla formazione di protocolli per evitare difformità interpretative discriminatorie e spesso umilianti, non esitando a supportare le colleghe in eventuali denunce alla Corte Europea, laddove l'Italia continui a mantenere un orientamento contrario ai sopra indicati principi;

invita

l'Unione delle Camere Penali Italiane ad impegnarsi a proporre a livello legislativo norme che garantiscano alle avvocate l'esercizio della professione ed

il contemporaneo diritto alla maternità, comunicando le proprie iniziative e le proprie determinazioni sia al Ministro per le Pari Opportunità che al Ministro della Giustizia;

invia

la comunicazione della propria delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, al Presidente del Tribunale di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al Ministro per le Pari Opportunità, al Ministro della Giustizia, alle altre Camere territoriali e all'Unione delle Camere Penali.

Visto

il Protocollo di Intesa firmato in data 29 gennaio 2009 tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Forense;

invia

detta delibera al Consiglio Nazionale Forense affinché promuova effettivamente azioni positive per favorire le pari opportunità nella professione forense e in particolare nello svolgimento della professione legale.

Il Segretario

Luca Dalla Torre

Il Presidente

Luigi Chiappero

Dipinto di Carlo Bossoli (*Lugano 06/12/1815 - Torino 01/08/1884*) - che rappresenta Piazza Castello - 1852 - Galleria Arte Moderna di Torino - su concessione della Fondazione Torino Musei - con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo.





INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2011: RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Signor Presidente, Autorità civili, militari e religiose,

desidero innanzitutto esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente della Corte d'Appello di Torino per l'invito a partecipare a questa importante cerimonia e per aver nuovamente concesso la parola alla Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, di cui ho l'onore di essere Presidente.

In occasione della scorsa cerimonia inaugurale avevo denunciato una grave crisi della giustizia ove la magistratura stava attraversando un periodo di violenti attacchi mentre l'avvocatura era oggetto di una sottile ma continua delegittimazione.

Con rammarico devo oggi denunciare che la delegittimazione nei confronti della Giustizia nel suo complesso è divenuta purtroppo sempre più aggressiva.

Il 2010 ha visto un continuo tentativo di invasione di campo istituzionale con compressione, o minaccia di compressione, dei poteri della magistratura.

Nel 2010 abbiamo visto ristagnare ancora la riforma professionale (bloccata – come ammesso pubblicamente dallo stesso Ministro Alfano in sede congressuale – dalle lobby imprenditoriali). Abbiamo visto l'accelerazione verso una sommarizzazione del processo, con rito deformalizzato e con grave

compressione del diritto di difesa. Abbiamo visto un Collegato Lavoro che ha lasciato a dir poco perplessi sotto il profilo giuridico.

Abbiamo visto soprattutto varare velocemente il testo definitivo della legge sulla mediazione, istituto potenzialmente utile ed importante ma introdotto distorcendo una figura di derivazione anglosassone e comunitaria, creando lacune profonde ed introducendo norme anche anticostituzionali. Il tutto solo per scopi demagogici e non deflazionistici.

Nell'ultimo numero di gennaio de *Il Mondo* viene pubblicato un articolo con il quale un lettore, richiamando l'art. 50 della nostra Costituzione e l'art. 6, comma c), della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, si chiede perché farsi assistere dagli avvocati nelle controversie. Grave è però la risposta del Direttore, il quale, lamentando che la lobby degli avvocati è rappresentata dal 13% dei Senatori e dal 14% dei Deputati, auspica *“che nel futuro si preveda la possibilità di ogni cittadino di difendersi da solo offrendo agli italiani una scelta più ampia (e probabilmente più economica) dei soggetti da cui farsi assistere”*.

L'articolo dimostra come sempre più penetrante è il tentativo di spostare i diritti controversi fuori dalle sedi istituzionali, delegittimando i suoi attori:

magistrati, avvocati e personale giudiziario. Dimenticando il ruolo costituzionale e non corporativo dell'avvocatura. Dimenticando che nel progetto costituzionale l'avvocato ha il ruolo di tutelare tecnicamente e concretamente i diritti dei cittadini, anche dei più deboli. Ha il compito di favorire il rispetto e la consapevolezza del diritto e così di rendere sempre più vivibile e civile il mondo in cui viviamo.

Dimenticando che l'avvocato garantisce concretamente il diritto del cittadino di accedere alla giustizia, con il suo dovere di segretezza, senza pregiudizi né discriminazioni, in piena indipendenza e libertà.

Dimenticando che i principi del *“giusto processo”* di cui all'art. 111 Cost. e art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non impongono solo il rispetto della definizione del processo in termini ragionevoli, ma il rispetto anche della pienezza del contraddittorio e di una elevata qualità del procedimento e della decisione, che soli possono garantire l'equità del giudizio. La Camera Civile del Piemonte e le Camere Civili tutte, coordinate dall'Unione Nazionale delle Camere Civili, pertanto rinnovano l'invito affinché il Parlamento, il Governo ed il Ministero della Giustizia, per quanto di rispettiva competenza, adottino i seguenti provvedimenti:

Un film documentario di
ALESSANDRO
ROCCA

scritto con
LUCIANO
SCALETARI

LA LISTA DEL CONSOLE

RWANDA 1994

100 GIORNI
1000 COLLINE
1.000.000 DI MORTI

Una produzione

SGI società generale
dell'immagine

Con il contributo di



Rai Cinema



1994. Il mondo guarda alla disfatta americana in Somalia, si attende il primo voto del dopo-apartheid in Sudafrica, l'Europa assiste impotente alla tragedia dei Balcani. Mentre accade tutto ciò, il 6 aprile, in Rwanda, nel cuore dell'Africa, inizia uno dei più atroci genocidi del Novecento.

L'esercito ruandese e i miliziani hutu degli interahmwe uccidono, in soli 100 giorni, un milione di persone appartenenti all'etnia tutsi. Il racconto del genocidio attraverso la storia di Pierantonio Costa, il console italiano in Rwanda che, con la sua straordinaria normalità, ha salvato più di tremila persone dallo sterminio.



DVD VIDEO dur. 60'

"Ho fatto prima di tutto il mio dovere, ho fatto il mio dovere come console e il mio dovere verso me stesso, verso la mia coscienza. E credo che tutti possano fare il loro dovere".

*Pierantonio Costa
candidato al Premio Nobel per la pace*

TRASMESSO
SU RAI 1

Per ricevere il DVD è sufficiente compilare questo coupon e inviarlo via fax:
SGI Srl - via Pomaro, 3 - 10136 Torino - fax 011 329 06 79 Per informazioni: tel. 011 35 99 08 - info@sgi.to.it



Coupon d'ordine

nome e cognome _____

p.iva / c.f. _____

indirizzo _____ cap _____ città _____

prov _____ telefono _____

firma _____

Desidero ricevere n° _____ copia/e di "La lista del console"

a Euro 15,00 cad. + spese di spedizione al seguente indirizzo: _____

Al sensi del D.L. 196/2003 autorizzo SGI srl al trattamento dei dati raccolti con questo coupon ai fini della gestione amministrativa del presente ordine. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con mezzi informatici presso gli uffici di SGI srl.

1) l'approvazione definitiva, in termini brevissimi, della **riforma dell'ordinamento forense**, al fine di consentire una maggiore qualificazione dell'avvocato, quale insostituibile difensore tecnico;

2) un **progetto organico di riforma della giustizia civile**, senza fare ricorso a ulteriori provvedimenti "tampone", che in questi anni hanno manifestato la loro palese inefficacia e spesso portato ad un ulteriore aggravamento del carico del contenzioso;

3) la **semplificazione dei riti**, anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 69/2009, nell'ottica finale della loro unificazione;

4) **attenzione** all'organizzazione del lavoro giudiziario e degli uffici amministrativi, con sempre maggior utilizzo della tecnologia (intervenire sulle procedure è utile e necessario ma non è sufficiente: talora, anzi, le continue modifiche delle norme processuali possono produrre più danni che vantaggi);

5) una **copertura dei posti vacanti**, sia per quanto riguarda i magistrati che per quanto concerne il personale ausiliario;

6) un **rafforzamento della presenza dell'Avvocatura nei Consigli Giudiziari**, al fine di portare un concreto contributo collaborativo, anche sul piano dell'organizzazione degli uffici;

7) il **rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione**, evitando sentenze estemporanee che, soprattutto per quanto concerne l'interpretazione delle norme processuali, mutando orientamenti consolidatissimi nel tempo, conducono

di fatto al rischio di una denegata giustizia sostanziale nei confronti del cittadino;

8) ferma la contrarietà alla sottrazione del contenzioso al giudice naturale togato, ove ritenuto necessario, costituzione di **apposite sezioni per la definizione dell'arretrato**, composte da magistrati in quiescenza ed avvocati in pensione, cancellati definitivamente dall'albo, di comprovata esperienza e di ineccepibile livello deontologico, delimitando i termini temporali e per materia di tali organi (le risorse economiche per il funzionamento di tali Sezioni potranno essere ottenute dai risparmi derivanti dall'aver evitato le imponenti ed annuali condanne sia in sede nazionale, ai sensi della Legge Pinto, sia in sede comunitaria...);

9) una selezione programmata mediante test d'ingresso sia per l'accesso alle facoltà di giurisprudenza sia per il transito dei laureati dall'università alla professione, così come accade in Francia.

Le Camere Civili si dichiarano poi assolutamente contrarie

a) alla mediazione obbligatoria e senza l'assistenza di un difensore;

b) all'adozione del rito sommario come modello ordinario, con l'inevitabile perdita di garanzie processuali;

c) a provvedimenti decisionali privi di motivazione o con motivazione sommaria, rappresentando la motivazione l'unico mezzo di controllo della correttezza del procedimento logico-giuridico seguito dal giudicante per giungere al provvedimento conclusivo e, quindi, per valutare l'opportunità di proporre un eventuale gravame.

La Camera Civile del Piemonte e del-

la Valle d'Aosta non aderisce invece a quelle istanze di quella parte dell'avvocatura che si pone in netta contrapposizione nei confronti della magistratura.

Sia per motivi di principio sia soprattutto per il felice e collaborativo rapporto che intercorre in Piemonte tra Avvocati e Magistrati.

Richiamando infatti le conclusioni svolte lo scorso anno, la vera riforma della Giustizia deve essere il risultato non di uno scontro tra poteri dello Stato ma di convergenza e di condivisione, poiché si tratta di fondamentali servizi, con incommensurabili riflessi sulla vita civile ed economica del Paese. La vera riforma si attua garantendo la certezza del diritto abbandonando un'eccessiva e cattiva legiferazione, troppo spesso dettata da risposte a singole emergenze e necessità.

Nel frattempo, proseguirà il nostro sforzo per modificare una professione che si deve aggiornare, senza però farsi abbacinare dalle false lusinghe del mercato e senza dimenticare la dignità ed il decoro della professione. La vera concorrenza si fa con la qualità del servizio e con l'offerta di una prestazione giusta e di qualità, conservando il massimo livello etico e culturale. Solo così, in attesa degli effetti della Riforma Professionale che langue, 230 mila avvocati potranno invocare un'immagine che da troppo tempo essi stessi hanno minato. Richiamando le parole di Piero Calamandrei al Congresso Nazionale Forense del 1947 (quale Presidente del CNF), *"è l'ora in cui ogni classe, che non voglia essere spazzata via dall'avvenire che incalza, deve compiere senza ipocrisie il suo esame di coscienza e domandarsi su quali titoli di utilità comune essa potrà basare il suo diritto ad esistere domani in una società migliore di questa"*.

Alberto Del Noce



Ricordi

SERGIO BADELLINO, L'ANTIRETORE

Caro Sergio, voglio parlare di Te facendo tacere il mio personale dolore. È un fatto privato che si alimenta dei ricordi di tutta una vita: da quando Ti vedevo serissimo, assorto prendere appunti a scuola, alla dimestichezza che fra di noi si era instaurata quando seguivo la Tua eccellente tesi di laurea, ai successivi indimenticabili anni in cui lavorammo assieme in più di un processo, talora di un certo spessore. Preciso, logicamente impeccabile nell'argomentazione, non perdevi mai di vista l'obiettivo perseguito, affondavi il Tuo ingegno nel vivo dei problemi, negandoti a tutto ciò che non fosse immediatamente e direttamente pertinente alla narrativa fattuale e alla qualifica giuridica del caso. Tutte doti che hai mantenuto, e anzi, perfezionato nel corso degli anni, di quegli anni che hanno visto il pieno espandersi della tua personalità di uomo giusto e di avvocato esemplare. Sarei stato tentato di dire "grande" avvocato: ma l'aggettivo è consumato e, soprattutto, slabbrato: si adatta a qualunque stile, dal dorico all'attico. Esempio mi sembra, invece, molto più appropriato. Perché tu ti sei posto sempre come un esempio a ciascuno di noi e naturalmente, in modo particolare, ai colleghi ed amici più giovani. Il contrario di ogni belluria, di ogni caduta retorica. La linearità del ragionamento non soltanto dava nervatura ai tuoi interventi,

ma li esauriva, li concludeva: non c'era più nulla da dire. Non dimenticherò mai la tua presa di posizione in una discussione che la varietà degli spigoli che l'argomento trattava presentava e la possibilità di attaccare un rampino ad ognuno di questi spigoli stava rendendo tanto brillante quanto farraginoso e decisamente complicatorio. Venne il tuo turno, Tu ti alzasti e, nel silenzio che seguiva sempre l'attesa delle tue parole, Ti limitasti a citare un articolo di legge: e non era nemmeno del codice penale o del codice di procedura penale, ma del codice di procedura civile. Il dato che riassumeva e concludeva le ragioni di una decisione, metteva fine a qualunque dissertazione per elegante e fascinosa che fosse. Mi ricordò il tratto di un maestro che Tu rispettavai, pur non facendone un idolo: Calamandrei. In una discussione cui giovanissimo ebbi la fortuna di assistere qui a Torino in Corte d'Appello aveva di fronte Carnelutti. Al discorso fluente, ricchissimo del quale oppose solo la citazione di una norma. E vinse.

Anche l'amore per la montagna faceva parte della tua rigorosa essenzialità: una caratteristica che avevo scoperto in uomini come Franco Venturi e Massimo Mila. Da questo amore l'appassionante opera che per decenni hai svolto in pro del parco: ci sono ancor oggi a farne fede i principi di diritto che sulle questioni attinenti alla difesa dell'ambiente di una riserva hai contribuito, come pochissimi altri, a porre.

Arrivederci Sergio. Oggi mi sono rivolto a Te con il tu: ma ci siamo sempre trattati con il lei non malgrado, ma proprio a cagione della nostra intima complicità.

Marcello Gallo





IN RICORDO DI ROBERTO BRONZINI

Per chi si interroga con frequenza sul significato delle sue azioni e sullo scopo della sua esistenza; per chi crede che il valore della vita di un uomo si misuri nelle sue opere, nelle sue presenze, nei suoi amici; per chi rifiuta la regola del provvisorio ed accetta la responsabilità, la breve vita di Roberto Bronzini rappresenta un modello di riferimento.

L'impegno dimostrato fin da quando, appena laureato, fu avviato al mio studio da Luigi Conti, un grande magistrato e professore che ne aveva apprezzato le doti di studente, proseguì anche dopo la nostra inevitabile separazione avvenuta alcuni anni dopo, facendo di lui un penalista di successo.


In Lui la solida preparazione giuridica si accompagnava ad una grande diligenza, una dote essenziale per chi vuole esercitare l'avvocatura.

L'umiltà, che è dote delle persone in-

telligenti e virtuose, lo portava spesso a visite improvvise ed in ore inconsuete, per verificare con me le sue idee sul processo in corso che conosceva in ogni particolare e nel quale individuava, con rara perspicacia, i punti chiave. Aveva, insieme a quella del diritto, altre passioni: per la musica e le buone letture e per lo sport nel quale prediligeva la bicicletta e la pesca.

Ha affrontato la malattia, della quale conosceva ogni particolare così come l'inevitabile epilogo, con grande coraggio, senza farla riconoscere a chi lo incontrava e parlandone, a chi ne richiedeva notizie, con sereno distacco: ed ha continuato l'attività professionale fino all'ultimo, sempre disponibile per i Colleghi ed i clienti.

Il Suo è un esempio di come deve essere la vita: impegnata, piena, illuminata dalla bellezza e sorretta dalla speranza; di come deve essere l'amicizia: intelli-



gente, ferma, senza reticenze; di come deve esser l'uomo di fronte alla morte: senza timori e senza incertezze.

Cesare Zaccone



IN RICORDO DI MARIA PIA ASTORE

I corridoi del palazzo di giustizia sono grigi e monotoni, ed il sole che illumina una giornata ancora invernale dà l'impressione, attraversando i vetri opalini delle stanze, che dentro ci sia qualcuno a lavorare con la luce accesa.

Al sesto piano del palazzo di Giustizia si trova l'ufficio che era di Maria Pia Astore e stamane, prima giornata soleggiata dopo tante uggiose, ho avuto l'impressione che la dottoressa Astore fosse, come al solito, china sulle sue carte.

Solo la mancanza del nome sulla porta, tolto senza troppi complimenti dall'economato, mi ha fatto ricordare che Maria Pia non c'è più. La sua stanza è vuota.

La dottoressa Maria Pia Astore era dal 1986 un Magistrato della Procura Generale, dove l'ho conosciuta nel 1999 e dove era magna pars nell'attività di esecuzione penale. Aveva esercitato per un decennio l'avvocatura ed era stata Sostituto Procuratore della Repubblica e Pretore. Quasi cinquant'anni trascorsi al servizio della legge e della collettività con spirito e grazia lievissimi.

Dopo il liceo classico (al "Virgilio", che non c'è più) e l'università era stata in studio con suo padre, e da lui aveva appreso sia i segreti che muovono le cancellerie, sia l'etica del lavoro.

Il 12 dicembre del 2010 ci ha lasciati, e forse solo allora alcuni si sono accorti che Maria Pia combatteva da moltissimi anni contro un male incurabile, con

il quale aveva stabilito un difficile convivenza che lei chiamava "cronicizzazione".

Quella convivenza con il cancro le costava la consapevolezza che la sua vita era destinata a non durare ed era pronta. Nel corso degli anni nei quali ho lavorato con lei, raramente l'ho sentita esprimere pensieri pessimisti e mai lamentarsi della propria sorte. Era orgogliosa, lei che fu tra le prime donne a divenire magistrato, (con la seconda "infornata" che seguì la legge 09 febbraio 1966 n 63), di essere una donna che lavora.

Ed ha sempre lavorato. Perfino quando una forte astenia la colpì, presagio della morte, continuò a telefonare in ufficio, chiedendo di essere informata ed occupandosi ancora del suo lavoro. Suo padre, il vecchio avvocato Astore nel cui studio aveva fatto pratica, era tra coloro che compravano un cappello nuovo ad ogni stagione perché ne logorava uno dopo l'altro per salutar con garbo chiunque incontrasse. Lo ricordano ancora in tanti, ormai vecchio, con il Borsalino in testa ed il figlio per mano, in giro per commissioni nelle cancellerie, sempre educatissimo.



Maria Pia gli somigliava: alti valori, buoni sentimenti, molto beneducata, sobria e discreta. Faceva parte di una Torino che forse non è mai esistita se non nei versi di guidogozzano, i versi che si possono leggere sul menù del caffè Torino. Come ogni “signorina di buona famiglia” amava i viaggi ed aveva buon senso, buone maniere. In effetti il suo studio, nell’aulica sede di Via Corte di Appello era tappezzato di fotografie riprese durante i suoi molti viaggi. Aveva girato davvero tutto il mondo. Una la ricordo tra tutte: la raffigurava, forse venticinquenne, bionda, raggiante ed elegantissima in un maglione e pantaloni a zampa d’elefante bianchi, in Oceania od in Africa. Ma Maria Pia non è riducibile a pochi tratti di penna o ad una foto, al bridge, ai viaggi, i film, alla collezione di bambole, alle nipotine, al suo amatissimo cane. Già all’epoca dell’avvenenza e dei pantaloni a zampa d’elefante alternava lavoro e vacanze esotiche ad una intensa attività di volontariato. Don Adriano Gennari nell’elogio funebre ne ha ricordato l’impegno quotidiano per la mensa dei poveri, il suo amore per gli altri, la gioia che provava nel condividere.

L’ha saputa descrivere proprio come era. Perfino in ufficio Maria Pia si occupava discretamente di chi era in difficoltà, con una parola od un consiglio o con aiuti concreti, ed era ben compresa nel suo ruolo di magistrato, al quale si dedicava con dedizione, sine ira ac studio.

Pur dopo tanti anni a contatto, come avvocato penalista e come magistrato, dei guai e delle miserie degli uomini, conservava una grazia quasi infantile: era sempre capace di sorridere per piccole cose, come il cognome buffo di un criminale incallito (e c’era la gara a segnalarle i nomi più incoerenti con la ..professione...) o la scultura di Mastroianni da lei scambiata per una persona vera durante la visita a casa di un amico collezionista...

Sin da quando era Pretore, anzi, da quando lavorava in via Tasso, si presentava ogni giorno in ufficio molto presto per affrontare i fascicoli che si erano materializzati numerosi sulla sua scrivania. Era efficientissima e modesta. I suoi fascicoli non dovevano stare più di un giorno sulla scrivania senza essere esaminati.

Era il suo segno distintivo, arrivare presto ed andare via presto, appena

finito di guardare le carte, con gran disperazione di quegli avvocati che per parlarle arrivavano solo all’ora di pranzo e non la trovavano.

È stata uno di quei pochi magistrati che trovavano interessante la complessa ma poco prestigiosa attività dell’esecuzione. Molti dimenticano che il diritto penale si chiama così proprio perché alla fine del processo, delle indagini, delle udienze combattute, delle discussioni animatissime, la condanna deve essere eseguita.

E questo faceva la dottoressa Astore, con metodo: a fine mattinata un “metro cubo” di fascicoli si era spostato dal banchetto dei fascicoli da vedere a quello dei fascicoli visti e tante sentenze piene di dottrina ma fatte di carta, diventavano vive, diventavano azione e svolgevano finalmente il loro compito di aiutare a mantenere la coesione sociale, come avrebbe detto Durkheim, attraverso i rituali della punizione... ma con un poco di buon senso, avrebbe detto Maria Pia.

Ora che non c’è più, ci manca.

Addio, dottoressa.

Addio, vecchia amica.


Alberto Bongiovanni



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.

RENDIAMO
ONORE ALLA STORIA
DI UNA VITA.



GIUBILEO

UN LEADER NEGLI ONORI FUNEBRI

011.8181

24 ORE SU 24

6 AGENZIE IN TORINO

GIUBILEO S.R.L. CORSO BRAMANTE, 56 - TORINO | CORSO BRAMANTE, 58 - TORINO | CORSO TORTONA, 8/D - TORINO
CORSO UNIONE SOVIETICA, 545/C - TORINO | VIA CIBRARIO, 62/C - TORINO | VIA BARLETTA, 35 - TORINO

RIVOLI - CORSO FRANCIA 146/B - TELEFONO 011.95.95.028



Corso Regina Margherita 8, 10 - Torino // www.gradenigo.it

Numeri Utili

Centralino:

011.8151211

Fax:

011.8151281

Centro Unificato Prenotazioni (CUP):

Tel. 011.8151534 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 15.00)

Ufficio Accettazione Ricoveri

Tel. 011.8151419

(Per richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30)

Attività Libero-Professionale

Ufficio Libera Professione

aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00

Email: libera.professione@gradenigo.it

Fax: 011.8151338

Prestazioni ambulatoriali

Tel. 011.8151538

dal lunedì al venerdì,
10.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Prestazioni di Ricovero

Tel. 011.8151571

Per preventivi e chiarimenti

La degenza in regime di Libera Professione avviene in un reparto dedicato, dotato di standard di comfort alberghiero di livello superiore

"...scopo dell'ospedale è quello di assistere quanti si trovino in condizioni di povertà, di bisogno, di sofferenza... sempre senza fini di lucro." È in queste parole tratte dallo statuto della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli che si fonda la missione del Presidio Sanitario Gradenigo.

Per poter offrire ai cittadini prestazioni e servizi sempre migliori, crediamo nell'importanza della ricerca scientifica e della crescita umana e professionale di chi lavora nel Presidio. Formazione e ricerca sono quindi, insieme alla cura del servizio e della persona, i punti di riferimento della nostra visione e si declinano negli obiettivi e nei valori che guidano l'attività quotidiana di tutti i nostri operatori:

- promozione e sostegno della vita umana in tutte le sue forme e stadi, nel rispetto della dignità dell'uomo;
- difesa dei diritti umani e in special modo dei più deboli, dei bambini, dei malati in fase terminale e degli anziani, senza distinzione di razza, sesso e religione;
- disponibilità a collaborare con tutti gli Enti impegnati nel miglioramento delle condizioni di vita dei malati e dei sofferenti;
- qualità dei servizi, competenza professionale, rispetto e dedizione alla persona;
- informazioni chiare e univoche alla persona;
- promozione di una ampia e responsabile collaborazione con tutti coloro che lavorano per raggiungere le finalità istituzionali.

Degenze

Chirurgia

dott. P. De Paolis

Day Surgery

dott.ssa C. Saracco

Gastroenterologia

dott. F. Rosina

Medicina

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. F. Orlandi

Medicina e Chirurgia d'Urgenza

dott. G. Carbone

Oculistica

dott. F. Anselmino

Oncologia

dott. A. Comandone

Ortopedia

dott. G. Annaralone

Otorinolaringoiatria

dott. V. Ferraro

Recupero e Rieducazione Funzionale

dott. C. Maricorda

Urologia

dott. F. D. Randone

Ambulatori

Anestesia e Rianimazione

dott. M. Turello

Cardiologia

dott.ssa M. Di Leo

Diagnostica per Immagini

dott. F. Fasciano

Farmacia

dott. L. Tosetti

Endocrinologia

prof. F. Orlandi

Endoscopia Digestiva

dott. M. Ayoubi

Centro Epilessia

dott. P. Pignatto

Laboratorio Analisi e Biotecnologie

dott.ssa A. Milillo

Laboratorio Istopatologia

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. Renato Coda

Medicina del Lavoro

dott. G. Donna

Medicina Legale

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. P. Baima Bollani

Neurologia

dott. W. Liboni

Reumatologia

dott. I. Ariatta Maiocco

Risonanza Magnetica - TAC

dott.ssa T. Avataneo

Servizio Dermatoncologia

prof. L. Santoro

011.5184366
vendita



INVESTITALIA



in p.zza Adriano

box auto

comodità e investimento

Metro, Palazzo di Giustizia, Centro. **Adriano Parking**
Vicino a tutto



Vendesi in Piazza Adriano **Box Auto pertinenziali**

in autorimessa di 3 piani interrati. Nuova costruzione.
Comodi accessi carrai e pedonali.
Ascensore e video sorveglianza. Pronta consegna.
Ottimi per comodità ed investimento. Anche in affitto.

Occasione interessante

per la possibilità di abbinare alla Vostra abitazione in città
(tutto il territorio di Torino) dei box auto con le agevolazioni di pertinenzialità.

Il modo migliore

per incrementare il valore del Vostro alloggio. E il valore della comodità.

INVESTITALIA è a Vostra disposizione per ogni tipo di informazione e per visite in loco.

Corso Vittorio Emanuele II 92 - 10121 Torino (TO) - Tel. 011.5184366
investitalia@investitalia.com - www.investitalia.com

LUCIANO MOTO®

FEEL DIFFERENT

OPERAZIONE

50%

La moto che sogni
è già tua
con solo il 50%
del suo prezzo.

Deciderai tra 2 anni
se tenerla o restituircela
senza costi aggiuntivi.

Scopri tutti
i vantaggi
dell'operazione
e scegli subito
la tua moto su:

www.lucianomoto.com

ALCUNI ESEMPI

OPERAZIONE 50%

Moto Nuove



MV AGUSTA BRUTALE 910S

OPERAZIONE 50% 7.595,00€

OPERAZIONE 50%

Scoter Nuovi



YAMAHA TMAX 2011

OPERAZIONE 50% 5.095,00€

OPERAZIONE 50%

Micro Car



CHATENET CH26 MUST

OPERAZIONE 7.763,00€

* Offerta valida solo su veicoli nuovi e usati presenti negli showroom e contrassegnati dall'operazione 50% - Possibilità di finanziare anche senza anticipo TAN massimo 5,95% - TAEG massimo 4,95% - Bivvo approvazione della direzione

CASALGRASSO - S.S. Torino / Saluzzo - Tel. 011 97 55 700 - Fax 011 97 55 702

www.lucianomoto.com

VILLAIRIS *poliambulatorio* con piscine per idrokinesiterapia

- > *esami clinici*
- > *terapie funzionali*
- > *laboratorio analisi*
- > *visite specialistiche*



Recupero e rieducazione funzionale di 1° Livello:

► Idrokinesiterapia, che fornisce un servizio esclusivo per l'utenza con trattamenti individuali, trattamenti di gruppo per ginnastica preparato e acquaticità, articolato in:

- VASCA GRANDE per trattamenti individuali contemporanei e di gruppo.
- VASCA PICCOLA per trattamenti neurologici individuali.
- VASCA DOPPIA per terapie di ginnastica vascolare.

► Ginnastica vascolare ► Neuro psicomotricità età evolutiva
► Tecarterapia ► Presso terapia ► Ozonoterapia ► Rieducazione neurcmotoria ► Logopedia per età evolutiva e per adulti.

Diagnostica per immagini:

► Radiologia tradizionale ► Mammografia ► Panoramiche dentarie
► Onde d'urto ► TAC spirale ► Ricostruzione tridimensionale *dental scan* per implantologia ► Densitometria ossea ► Risonanza magnetica aperta.

Diagnostica ad ultrasuoni:

► Ecografie ► Ecocolordoppler ► Ecocardiocolordoppler
► Ecografie ginecologiche.

Laboratorio di analisi cliniche.

Visite specialistiche:

► Fisiatria ► Ortopedia ► Foniatria ► Neurologia ► Urologia
► Pneumologia ► Cardiologia ► Oculistica.

► Inoltre, visite specialistiche private:

► Psicologia Clinica
► Endocrinologia
► Otorinolaringoiatria
► Ginecologia

► Reumatologia
► Ematologia
► Dermatologia

► Medicina dello sport
► Medicina del lavoro
► Medicina legale: rinnovo patente;
perizie legali; porto d'armi.

VILLAIRIS

poliambulatorio

Villa Iris Srl - Via Cesare Pavese 12 - Pianezza TO - Per info: 011.9682282
Direttore Sanitario Dr. Domenico Blefari
www.poliambulatoriovillairis.it - E-Mail villa_iris@tin.it



Nr 50 1974-Rev.03

Nuova Classe CLS. Ritorna alle origini. Del desiderio.

Consumo combinato (l/100 km): da 7,0 (CLS 350) a 6,0 (CLS 350 CDI).

Emissioni CO₂ (g/km): da 164 (CLS 350) a 159 (CLS 350 CDI).



125!anni di innovazione



Mercedes-Benz

AutoCentauro

Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
Torino Corso G. Cesare, 304 - tel. 011.2604500
www.gestauto.it

Central-Car

Officina Autorizzata Mercedes-Benz
Torino Via Cassini, 46 - tel. 011.5803357

EmmeBiCar

Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
Moncalieri (TO) Corso Trieste, 132 - tel. 011.6536311